

CNS TECH S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo Decreto Legislativo n. 231/2001

SOMMARIO

DEFINIZIONI.....	5
PREMESSA	7

PARTE GENERALE

1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI.....	9
1.1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	9
1.2. L'ADOZIONE DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE" QUALE POSSIBILE ESIMENTE DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	10
2. STRUTTURA DELLA SOCIETÀ	11
2.1. L'ATTIVITÀ	11
2.2. L'ORGANIZZAZIONE.....	11
2.3. LE DELEGHE ED I POTERI	13
3. L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DA PARTE DI CNS.....	13
3.1. OBIETTIVI PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO.....	13
3.2. IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DEI REATI: STRUTTURA	14
3.3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, GOVERNO E CONTROLLO E LA SUA FUNZIONE	14
3.4. DESTINATARI DEL MODELLO	15
3.5. COSTRUZIONE DEL SGPR E STRUTTURA DEL MODELLO	15
3.6. RAPPORTO TRA MODELLO E CODICE ETICO.....	16
3.7. I PRINCIPI GENERALI CUI SI ISPIRA IL MODELLO	16
3.8. APPROVAZIONE, MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO	17
4. DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO	18
4.1. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI	18
4.2. SELEZIONE ED INFORMAZIONE DEI CONSULENTI E DEI PARTNER.....	18
5. ORGANISMO DI VIGILANZA	19
5.1. IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	19
5.2. COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA.....	19
5.3. REQUISITI DI NOMINA E CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DI DECADENZA.....	19
5.4. RINUNCIA, REVOCA E SOSTITUZIONE	20
5.5. ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	20
5.6. RIUNIONI E DELIBERAZIONI	22
5.7. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	22
5.8. POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	23
5.9. RAPPORTI INFORMATIVI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO IL VERTICE AZIENDALE.....	23
5.10. RAPPORTI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	24
5.11. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DI INFORMAZIONI	25
6. SISTEMA DISCIPLINARE.....	25
6.1. PRINCIPI GENERALI.....	25
6.2. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI IMPIEGATI PRESO GLI UFFICI DELLA SOCIETÀ	25
6.3. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI.....	26
6.4. MISURE NEI CONFRONTI DEI SOCI, DEI CONSULENTI E DEI PARTNER.....	26
7. VERIFICHE PERIODICHE	27

PARTE SPECIALE REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	29
1.1. PREMESSA	29
1.2. LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PA	29
1.3. AREE A RISCHIO-REATO	33
1.4. DESTINATARI E PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA.....	34

1.5.	REGOLE DA OSSERVARE NELLE AREE A RISCHIO-REATO.....	34
1.6.	VERIFICHE E CONTROLLI DELL'ODV	35

PARTE SPECIALE "Reati societari"

1.	REATI SOCIETARI	37
1.1.	PREMESSA	37
1.2.	LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI	37
1.3.	AREE A RISCHIO-REATO	41
1.4.	DESTINATARI E PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA.....	41
1.5.	REGOLE DA OSSERVARE NELLE AREE A RISCHIO-REATO.....	42
1.6.	VERIFICHE E CONTROLLI DELL'ODV	42

PARTE SPECIALE " Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"

1.	REATI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	45
1.1.	PREMESSA	45
1.2.	LA TIPOLOGIA DEI REATI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	45
1.3.	AREE A RISCHIO-REATO	48
1.4.	DESTINATARI E PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA.....	48
1.5.	REGOLE DA OSSERVARE NELLE AREE A RISCHIO-REATO	49
1.6.	VERIFICHE E CONTROLLI DELL'ODV	49

PARTE SPECIALE "Delitti contro la personalità individuale"

1.	DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	51
1.1.	PREMESSA	51
1.2.	LA TIPOLOGIA DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	51
1.3.	AREE A RISCHIO-REATO	52
1.4.	DESTINATARI E PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA.....	53
1.5.	REGOLE DA OSSERVARE NELLE AREE A RISCHIO-REATO.....	53
1.6.	VERIFICHE E CONTROLLI DELL'ODV	54

PARTE SPECIALE "Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"

1.	DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA	56
1.1.	PREMESSA	56
1.2.	LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO	56
1.3.	AREE A RISCHIO-REATO	58
1.4.	DESTINATARI E PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA.....	58
1.5.	REGOLE DA OSSERVARE NELLE AREE A RISCHIO-REATO.....	58
1.6.	VERIFICHE E CONTROLLI DELL'ODV	58

PARTE SPECIALE "Reati Transnazionali"

1.	REATI TRANSAZIONALI	61
1.1.	PREMESSA	61
1.2.	LA TIPOLOGIA DEI REATI TRANSAZIONALI.....	61
1.3.	AREE A RISCHIO-REATO	64
1.4.	DESTINATARI E PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA.....	64
1.5.	REGOLE DA OSSERVARE NELLE AREE A RISCHIO-REATO.....	64
1.6.	VERIFICHE E CONTROLLI DELL'ODV	64

PARTE SPECIALE "Reati contro l'industria e il commercio"

1.	REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	67
1.1.	PREMESSA	67
1.2.	TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	67

1.3.	AREE RISCHIO REATO	69
1.4.	DESTINATARI E PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA.....	69
1.5.	REGOLE DA OSSERVARE NELLE AREE A RISCHIO-REATO.....	70
1.6.	VERIFICHE E CONTROLLI DELL'ODV	70

PARTE SPECIALE "Reati in materia di violazione del diritto d'autore"

1.	REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	72
1.1.	PREMESSA	72
1.2.	TIPOLOGIE DI REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	72
1.3.	AREE RISCHIO REATO	76
1.4.	DESTINATARI E PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA.....	77
1.5.	REGOLE DA OSSERVARE NELLE AREE A RISCHIO-REATO.....	77
1.6.	VERIFICHE E CONTROLLI DELL'ODV	77

PARTE SPECIALE "Reati informatici"

1.	REATI INFORMATICI.....	79
1.1.	PREMESSA	79
1.2.	TIPOLOGIE DI REATI INFORMATICI.....	79
1.3.	AREE RISCHIO REATO	81
1.4.	DESTINATARI E PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA.....	82
1.5.	REGOLE DA OSSERVARE NELLE AREE A RISCHIO-REATO.....	82
1.6.	VERIFICHE E CONTROLLI DELL'ODV	82

PARTE SPECIALE "Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro"

1.	REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	84
1.1.	PREMESSA	84
1.2.	TIPOLOGIE DI REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	86
1.3.	AREE RISCHIO REATO	86
1.4.	DESTINATARI E PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA	86
1.5.	REGOLE DA OSSERVARE NELLE AREE A RISCHIO-REATO.....	87
1.6.	VERIFICHE E CONTROLLI DELL'ODV	89

PARTE SPECIALE "Reati Ambientali"

1.	REATI AMBIENTALI	91
1.1.	TIPOLOGIE DI REATI IN MATERIA DI AMBIENTE.....	91
1.2.	AREE RISCHIO REATO	95
1.3.	DESTINATARI E PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA.....	95
1.4.	REGOLE DA OSSERVARE NELLE AREE A RISCHIO-REATO.....	97
1.5.	VERIFICHE E CONTROLLI DELL'ODV	100

PARTE SPECIALE "Reati Tributari"

1.	REATI TRIBUTARI.....	102
1.1.	PREMESSA	102
1.2.	TIPOLOGIE DI REATI FISCALI E TRIBUTARI	102
1.3.	AREE A RISCHIO REATO	112
1.4.	DESTINATARI E PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA	112
1.5.	REGOLE DA OSSERVARE NELLE AREE A RISCHIO-REATO	113
1.6.	VERIFICHE E CONTROLLI DELL'ODV	114

Definizioni

- ✓ **Analisi dei rischi:** attività di analisi specifica dell'ente/organizzazione finalizzata a rilevare le aree, i settori di attività e le modalità cui possano direttamente o indirettamente collegarsi aspetti di rilievo in ordine alla possibile commissione dei reati cui consegue la responsabilità amministrativa dell'ente/organizzazione;
- ✓ **Aree a Rischio:** le aree di attività nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati;
- ✓ **C.C.N.L.:** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato;
- ✓ **Cliente:** organizzazione o persona che riceve dalla società prodotti o servizi;
- ✓ **Codice Etico:** insieme di principi etici e regole di condotta cui la Società intende far riferimento costante nell'esercizio della sua attività imprenditoriale, a presidio della sua reputazione ed immagine sul mercato. Esso promuove una "condotta aziendale" cui devono conformarsi tutti i soggetti che intrattengono rapporti economici con la Società, quali Dipendenti, Collaboratori, Clienti, Fornitori ecc. e ciò indipendentemente da quanto previsto a livello normativo;
- ✓ **Collaboratori:** Amministratori e collaboratori a progetto;
- ✓ **Decreto:** il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ **Destinatari:** Amministratori, Sindaci, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti, Fornitori e Clienti;
- ✓ **Dipendenti:** tutti i dipendenti di CNS;
- ✓ **Enti:** entità fornite di personalità giuridica o società e associazioni, anche prive di personalità giuridiche;
- ✓ **Linee Guida di Confindustria:** le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 emanate da Confindustria in data 3 novembre 2003 ed aggiornate il 31.3.2008;
- ✓ **Modello:** modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001 che racchiude l'insieme delle strutture, delle responsabilità, delle modalità di espletamento delle attività e dei protocolli/procedure adottati ed attuati tramite le quali si espletano le attività caratteristiche dell'ente/organizzazione;
- ✓ **Organi Societari:** I legali rappresentanti e il Collegio Sindacale;
- ✓ **Organismo di Vigilanza (OdV):** organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento, di cui all'articolo 6, 1° comma, lettera b) del D. Lgs. 231/01;
- ✓ **P.A.:** la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di un pubblico servizio;
- ✓ **Partner:** controparti contrattuali della Società sia persone fisiche sia persone giuridiche, sia enti con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (joint venture, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito dei Processi Sensibili;
- ✓ **Processo:** insieme di risorse e di attività tra loro interconnesse che trasformano degli elementi in ingresso in elementi in uscita;
- ✓ **Procedura/Protocollo:** metodo specificato per svolgere un'attività o un processo;
- ✓ **Procedura documentata:** documento che descrive le responsabilità, le attività e come queste devono essere svolte. Tale documento va predisposto, approvato, attuato e aggiornato;
- ✓ **Processi Sensibili:** attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati;

- ✓ **Professionisti e/o Consulenti:** lavoratori autonomi che prestano la propria opera intellettuale sulla base di contratti e/o convenzioni;
- ✓ **Reati:** le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa;
- ✓ **SGPR:** acronimo che identifica il Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati;
- ✓ **Sistema Disciplinare e Sanzionatorio:** complesso di principi e procedure idonei a sanzionare l'inosservanza delle misure previste dal SGPR;
- ✓ **Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati:** la parte del sistema di gestione generale che comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, le risorse per attuare la politica per la prevenzione dei reati; esso è composto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo, dall'Organismo di Vigilanza, dal Codice Etico, dal Sistema Disciplinare, dall'analisi dei rischi per processo/reato, dalle procedure e dai protocolli, dalle registrazioni e da tutta la documentazione all'uopo necessaria;
- ✓ **Soggetti in posizione apicale:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente/organizzazione o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente/organizzazione.

Premessa

Il presente documento, denominato Modello di Organizzazione, gestione e controllo (Modello di seguito), vuole rappresentare l'interpretazione che la CNS Tech Spa ha dato al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e vuole, nel contempo, provare come il proprio Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati definito ne sia conforme.

Il Modello è inteso come l'insieme delle regole operative e delle norme deontologiche adottate dalla Società in funzione delle specifiche attività svolte al fine di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto.

Il Modello è stato realizzato tenendo conto del codice di comportamento redatto dall'associazione rappresentativa di categoria (Confindustria), della *best practice* italiana esistente in materia e delle più recenti interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali.

La prima edizione del presente Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di CNS con delibera del 05/09/2016.

La presente edizione contiene aggiornamenti ed integrazioni. In particolare sono state aggiunte due Parti Speciali relative alla prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro –la prima – e in materia di ambiente, per la seconda.

Questa edizione è stata approvata e nuovamente adottata dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 26/05/2023.

Modello di organizzazione, gestione e controllo Decreto Legislativo n. 231/2001

Parte Generale

1. La responsabilità amministrativa degli enti

1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – il D.Lgs. n. 231/01 che ha adeguato la normativa interna in materia di responsabilità degli enti ad alcune convenzioni internazionali, alle quali l’Italia aveva già da tempo aderito.

Il D.Lgs. 231/01, dal titolo “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti per alcuni reati commessi, nell’interesse o vantaggio degli stessi, da parte di loro amministratori e/o dipendenti. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

Questa nuova forma di responsabilità viene accertata, quindi, nell’ambito di un processo penale che, nell’ipotesi in cui l’ente venga riconosciuto “colpevole”, può concludersi con una sentenza di condanna che comporta l’applicazione all’ente di sanzioni sia pecuniarie che interdittive (applicabili anche in via cautelare), oltre alla confisca del prezzo o del profitto del reato ed alla pubblicazione della sentenza.

L’innovazione normativa, che allinea il nostro ordinamento a quello di molti altri Paesi Europei, è quella di coinvolgere nella punizione di illeciti penali il patrimonio degli Enti che, prima di tale legge, non pativano conseguenze dalla realizzazione di questi reati; il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie diverse dall’eventuale risarcimento del danno.

La responsabilità amministrativa si configura anche in relazione ai reati commessi all’estero, prevedendo in questi casi che gli Enti che hanno nel nostro Stato la sede principale delle loro attività rispondano degli illeciti indicati dal Decreto purché, per gli stessi, non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

Quanto alla tipologia dei reati presupposto del sorgere della responsabilità amministrativa, il Decreto – nel suo testo originario – si riferiva esclusivamente ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Successivi interventi legislativi ne hanno esteso il campo di applicazione.

Le tipologie dei reati alle quali si applica la disciplina di cui al D.Lgs. 231/01 sono:

- reati contro la Pubblica Amministrazione;
- reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo;
- alcune fattispecie di reati in materia societaria;
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;
- reati contro la personalità individuale;
- reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato e relativi illeciti amministrativi;
- reati transnazionali;
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro;
- reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- reati informatici;
- reati di criminalità organizzata;
- reati contro l’industria e il commercio;
- reati in materia di violazione del diritto d’autore;
- reati ambientali;
- reati fiscali e tributari.

1.2. L'adozione del "Modello di organizzazione" quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa

Agli artt. 6 e 7 del Decreto è prevista una forma di esonero della responsabilità amministrativa degli enti. L'adozione del Modello di organizzazione è facoltativa ma diviene di fatto necessaria nel momento in cui gli Enti vogliono beneficiare del sistema di esonero previsto dalla norma.

Ciò avviene quando l'ente sia in grado di dimostrare, in sede giudiziale e per uno dei reati considerati, che:

- a. Art. 6 D.Lgs. n. 231/01: per i reati commessi da soggetti c.d. apicali (chi ha funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o da coloro che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso), l'Ente può esimersi dalla responsabilità se dimostra che:
- l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
 - il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, sia stato affidato ad un Organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i suddetti Modelli;
 - non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo a tal fine preposto.

Pertanto, nel caso previsto dal suddetto articolo la colpevolezza dell'Ente si presume fino a prova contraria. Sull'Ente grava, quindi, l'onere di dimostrare la mancanza di colpa (c.d. inversione dell'onere della prova).

- b. Art. 7 D.Lgs. n. 231/01: per i reati commessi da soggetti non apicali (sottoposti), l'Ente risponde solo "se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza" (comma 1). "In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza se l'Ente ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi" (comma 2).

In tale caso è onere del Pubblico Ministero dimostrare la violazione degli obblighi di direzione o di vigilanza e la mancata adozione, o la non efficace attuazione, del Modello organizzativo.

L'eventuale valutazione del Giudice in sede di procedimento penale investe aspetti diversi:

- l'idoneità del Modello;
- l'efficace attuazione del Modello;
- l'adeguatezza dei sistemi di controllo e di vigilanza;
- la fraudolenta elusione del Modello da parte dell'autore del reato.

Al fine di esonerare l'Ente da responsabilità amministrativa il Modello, per espressa previsione del Decreto (art. 6 comma 2), deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Modello organizzativo deve, dunque, essere elaborato sulla base di un processo, articolato in diverse fasi e mirato alla realizzazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire e a contrastare la commissione dei reati previsti dal Decreto.

2. Struttura della Società

2.1. L'attività

La CNS TECH S.p.A. è la naturale evoluzione del Consorzio Nazionale Sicurezza Scarl (nato il 05/08/2008) che si trasforma in società per azioni, portando i suoi consorziati a costituirsi in una nuova rete d'impresa; un cambio di assetto, fondato sull'esperienza ed i risultati di 30 anni di attività nel settore della sicurezza per banche, imprese e PA, che guarda al prossimo futuro per cogliere tutte le opportunità di un mercato in profonda trasformazione. Una scelta strategica che punta ai massimi livelli di performance e sostenibilità per rafforzare la competitività dell'impresa ma anche suoi impatti e ricadute, attraverso un'organizzazione sempre più strutturata in termini di competenze, ruoli e responsabilità, elevando tutti i sistemi di controllo e di garanzia, a vantaggio dei suoi stakeholder.

Il settore di attività prevalente è quello di "system integrator" nel settore sicurezza (sia fisica che logica), soprattutto nel comparto delle Banche, dove CNS è leader di mercato. Significativa la presenza anche nel settore dei trasporti pubblici e nella protezione di stabilimenti industriali.


In dettaglio, CNS fornisce servizi di progettazione, installazione e manutenzione di impianti e sistemi di sicurezza abbinati a servizi di videocontrollo (videosorveglianza e telecontrollo).

Alcuni prodotti sono di proprietà di CNS come la centrale di allarme e video ed il sistema di gestione centralizzata impianti, che è in grado anche di gestire impianti di natura diversa da quelli destinati alla sicurezza.

Dall'anno 2022 CNS, sviluppa le competenze e amplia la sua attività, accettando l'incarico di realizzare lavori di efficientamento energetico, sisma ed eliminazione delle barriere architettoniche rientranti in quelli previsti dall'art. 119, D.L. 19.05.2020 n. 34, convertito in L. 17.07.2020 n. 77 e s.m. e i. per l'accesso al cosiddetto "Superbonus".

2.2. L'organizzazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione e da una Direzione Generale composta da tre Dirigenti, di cui uno con funzione di coordinamento. La struttura organizzativa aziendale è di seguito sinteticamente rappresentata:



2.3. Le deleghe ed i poteri

Il sistema delle deleghe e dei poteri all'interno della Società è definito e formalizzato nella procedura CO-1.A – "Corporate Governance" allegata al presente Modello (Allegato 1).

Allo stato i poteri sono delegati esclusivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed alla Direzione Generale.

Quest'ultima ha facoltà di sub-delega esclusivamente a dipendenti della Società, con obbligo di comunicazione al Presidente del CdA ed all'OdV all'atto del rilascio della delega e con obbligo di richiesta di rendicontazione mensile dei poteri delegati.

3. L'adozione del Modello di organizzazione da parte di CNS

3.1. Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello

La CNS sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria immagine e della posizione, delle aspettative della proprietà e del lavoro dei propri dipendenti, ha ritenuto conforme alle politiche aziendali procedere alla progettazione ed implementazione di un Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati (SGPR di seguito) di cui il presente Modello ne costituisce parte integrante.

La volontà di definire ed implementare un SGPR ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, trova fondamento nella convinzione che ciò rappresenti un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della CNS, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati di cui al Decreto.

Nella definizione del SGPR e del relativo Modello, la CNS ha fatto riferimento alle indicazioni contenute nelle Linee Guida predisposte da Confindustria (edizione 31/03/2008), alla *best practice* italiana esistente in materia ed alle più recenti interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali.

Il presente Modello è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione di CNS in data 26/05/2023

Le fattispecie di reato, previste dal D. Lgs. 231/01 e contemplate nel presente Modello (rev. 2

) sono di seguito elencate:

- reati contro la Pubblica Amministrazione;
- reati in materia societaria;
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- reati contro la personalità individuale;
- reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- reati transnazionali;
- reati contro l'industria e il commercio;
- reati in materia di violazione del diritto di autore;
- reati informatici;
- reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- reati ambientali.;
- reati fiscali e tributari.

La descrizione delle fattispecie rilevanti è contenuta nelle parti speciali del presente Modello alle quali si fa qui espresso rinvio.

3.2. Il Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati: struttura

Il Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel Disciplinare SGPR 03 (*"Disciplinare per la realizzazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al D. Lgs. n. 231/01"*) può definirsi come il complesso delle attività, delle risorse e dei documenti richiesti dal D.Lgs. 231/01 al fine di prevenire la commissione dei reati da parte dell'ente/organizzazione. Esso si compone di:

- a) Modello di Organizzazione, gestione, governo e controllo (di seguito Modello);
- b) Organismo di Vigilanza;
- c) Codice Etico;
- d) Sistema Disciplinare;
- e) Analisi dei rischi per processo/reato;
- f) Procedure/Protocolli;
- g) Registrazioni;
- h) Tutta la documentazione necessaria ad assicurare l'efficace pianificazione, funzionamento e controllo dei processi.

3.3. Il Modello di Organizzazione, gestione, governo e controllo e la sua funzione

L'obiettivo perseguito da CNS Tech Spa, con la predisposizione del presente Modello, è quello di creare un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la individuazione dei processi ritenuti maggiormente sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

In particolare, il Modello si propone le seguenti finalità:

- a. determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, la piena consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti di CNS;
- b. ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da CNS in quanto sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- c. consentire a CNS, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati.

CNS Tech Spa, con l'adozione del presente Modello, ha inteso perseguire gli ulteriori seguenti vantaggi:

- a. adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, ancorché il Decreto non ne abbia imposto l'obbligatorietà;
- b. informare tutto il personale della Società della portata della normativa e delle severe sanzioni che possono ricadere sulla Società stessa nell'ipotesi di perpetrazione degli illeciti richiamati dal Decreto;
- c. rendere noto a tutto il personale che si intende vietata ogni condotta contraria a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole aziendali interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività aziendali cui la Società si ispira;
- d. informare tutto il personale della Società dell'esigenza di un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, la cui violazione è punita con severe sanzioni disciplinari;
- e. informare i Collaboratori, i Consulenti, i Soci ed i Partner della Società della portata della normativa nonché dei principi etici e delle norme comportamentali adottate da CNS ed imporre agli stessi il rispetto dei valori etici cui quest'ultima si ispira;
- f. informare i Collaboratori, i Consulenti, i Soci ed i Partner della Società che si condanna ogni condotta contraria a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole aziendali interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività

- societarie cui CNS si ispira;
- g. informare i Collaboratori, i Consulenti, i Soci ed i Partner della Società delle gravose sanzioni amministrative applicabili a CNS nel caso di commissione dei fatti illeciti rilevanti ai sensi del Decreto;
 - h. compiere ogni sforzo possibile per prevenire i reati e gli illeciti amministrativi nello svolgimento delle attività sociali, mediante un'azione di monitoraggio continuo sulle aree a rischio, una sistematica attività di formazione del personale sulla corretta modalità di svolgimento dei propri compiti ed un tempestivo intervento per prevenire e contrastare la commissione dei fatti illeciti.

3.4. Destinatari del Modello

Il D.Lgs. n. 231/01 prevede che l'ente possa essere ritenuto responsabile per gli illeciti commessi sul territorio dello Stato da parte del proprio personale che svolge funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione, nonché da tutti i lavoratori sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei medesimi dirigenti.

Il rispetto delle prescrizioni dettate dal Modello e delle disposizioni contenute nel Codice Etico di CNS è richiesto anche a Fornitori, Collaboratori, Consulenti, Soci e Partner d'affari, tramite una adeguata diffusione del Modello ai vari gruppi di stakeholders, la previsione di apposite clausole contrattuali ed attraverso la documentata presa visione del Codice Etico della Società.

Con riferimento ai Soci ed ai Partner, legati in joint-venture o con altra tipologia di rapporto contrattuale a CNS, che svolgano attività sul territorio dello Stato italiano, sarà cura della Società svolgere un'attività di controllo prima di legarsi a tali soggetti terzi, sì da verificare se i principi etici su cui questi fondano le proprie attività risultino collimanti con quelli di cui al Codice Etico di CNS.

3.5. Costruzione del SGPR e struttura del Modello

CNS Tech Spa ha avviato un progetto interno finalizzato alla definizione e successiva implementazione di un Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati di cui il presente Modello ne costituisce parte integrante in linea con le disposizioni del D.Lgs. n. 231/01.

Si descrivono di seguito, sommariamente, le principali fasi in cui si è articolato lo sviluppo del SGPR che ha portato alla predisposizione e successiva attuazione del presente Modello di organizzazione:

1. **Identificazione dei Processi Sensibili:** nella prima fase di sviluppo del progetto si è proceduto ad una approfondita analisi di tutti i processi CNS con il preciso intento di definirne quelli maggiormente sensibili, ossia esposti ai possibili reati di cui al D. Lgs. n. 231/01. È stata esaminata tutta la documentazione aziendale, analizzata l'interazione tra tutti i diversi processi gestionali e realizzata un'analisi dei singoli processi attraverso una serie di interviste con il personale impiegato nella Società. È stata inoltre portata a termine una ricognizione sulla passata attività della Società, allo scopo di verificare l'esistenza di eventuali situazioni a rischio e le relative cause.
2. **Effettuazione della "gap analysis":** Identificate le aree aziendali maggiormente sensibili, esposte cioè alla commissione di possibili reati di cui al D. Lgs. n. 231/01, si è proceduto ad associare, a ciascun singolo processo analizzato, i reati che astrattamente possono verificarsi in conseguenza di determinati comportamenti illeciti, misurando la loro gravità in relazione alla *probabilità di accadimento* del reato e all'*entità dell'impatto* sulla Società. Per "impatto" si è inteso far riferimento all'entità della sanzione che la Società rischia di vedersi comminata in conseguenza della commissione di uno o più reati considerati. Nella valutazione e conseguente definizione del "Rischio Rilevato" si è tenuto conto poi della *frequenza* con la quale l'evento sottostante (criticità di processo riscontrata) può astrattamente determinare la commissione di un reato e i *controlli* (procedure, linee guida, istruzioni, ecc.) riscontrati nel processo considerato.

3. **Adeguamento del sistema di controllo esistente:** Effettuata la fotografia dell'attuale organizzazione aziendale (controlli e procedure esistenti in relazione ai processi sensibili) ed in relazione alle espresse finalità previste dal Decreto, sono state definite le opportune azioni di miglioramento da apportare all'attuale Sistema di gestione e controllo aziendale al fine di allinearli ai requisiti di cui al D.Lgs. n. 231/01. Si è di conseguenza proceduto all'adeguamento delle procedure esistenti e alla definizione dei nuovi protocolli necessari per assicurare il rispetto dei requisiti richiesti dal Decreto.
4. **Predisposizione del Modello:** Il presente Modello, rappresentativo del SGPR definito dalla Società, è costituito da una "Parte Generale", contenente le regole ed i principi comuni, e da più "Parti Speciali" in cui vengono descritte le singole fattispecie di reato in relazione alle aree considerate maggiormente a rischio di commissione degli stessi.

3.6. Rapporto tra Modello e Codice Etico

Il Codice Etico rappresenta l'enunciazione dell'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di CNS rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale (Clienti, Fornitori, Dipendenti, Amministratori, Azionisti, Istituzioni); inoltre, fissa standard di riferimento e norme di condotta che devono supportare i processi decisionali aziendali ed orientare i comportamenti della Società.

Il Modello di Organizzazione risponde invece all'esigenza di prevenire, per quanto possibile, la commissione degli illeciti richiamati dal Decreto attraverso la predisposizione di regole di comportamento specifiche. Da ciò emerge chiaramente la differenza con il Codice Etico, che è uno strumento di portata generale, finalizzato alla promozione di "una deontologia aziendale".

3.7. I principi generali cui si ispira il Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto dei sistemi di controllo esistenti e già operanti nella CNS rilevati in fase di analisi delle attività a rischio, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e di controllo sui processi coinvolti nelle aree a rischio. Tali sistemi sono:

- ✓ il Sistema di Gestione aziendale per la Qualità, certificato in conformità alla norma ISO 9001:2015;
- ✓ il Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza, certificato in conformità alla norma ISO 45001:2018
- ✓ il Sistema di Gestione Ambientale, certificato in conformità alla norma ISO14001:2015
- ✓ il Sistema di Gestione dei Servizi IT, certificato in conformità alla norma ISO/IEC 20000-1:2018
- ✓ il Sistema di Gestione sicurezza delle informazioni, certificato in conformità alla norma ISO/IEC 27001:2017
- ✓ il Sistema di Gestione Anti-Corruzione, certificato in conformità alla norma ISO 37001:2016
- ✓ il Sistema di Gestione Approvvigionamenti Sostenibili, certificato in conformità alla norma ISO 20400:2017
- ✓ il Sistema di Gestione Energia, certificato in conformità alla norma ISO 50001:2018
- ✓ il Servizio di Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08);
- ✓ il Sistema sanzionatorio di cui al CCNL "METALMECCANICI PRIVATI".



Le regole, le procedure e i principi di cui ai sistemi/strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione gestione e controllo che lo stesso intende integrare e che tutti i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la CNS sono tenuti a rispettare.

3.8. Approvazione, modifiche e integrazioni del Modello

CNS ha approvato il primo Modello con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 05/09/2016. Nella medesima seduta ha deliberato, altresì, di approvare il Codice Etico della Società e di istituire il proprio Organismo di Vigilanza, ai sensi dell'articolo 6, 1° comma, lettera b) del Decreto. Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma primo, lett. a del Decreto), le successive modifiche ed integrazioni eventualmente proposte dall'Organismo di Vigilanza, dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione di CNS.

In data 29/11/2022 il CdA affida il ruolo di OdV al Collegio sindacale.

In data 26/05/2023, con delibera del Consiglio di Amministrazione, si approva la revisione 2 del Modello.

4. Diffusione e conoscenza del Modello

4.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti

CNS Tech Spa con l'intento di assicurare costante efficacia al SGPR ed al relativo Modello, si pone quale preciso obiettivo quello di garantire una corretta conoscenza delle regole di condotta contenute nel Modello sia alle risorse già presenti in Società sia a quelle future, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi Sensibili.

a. La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutti i Dipendenti presenti in azienda al momento della relativa adozione. Ciò avverrà mediante l'organizzazione di mirate riunioni informative dedicate al personale impiegato negli uffici della Società. Durante tali riunioni sarà illustrato il SGPR definito, il Modello, il Codice Etico e le relative procedure gestionali che CNS ha definito. A tutto il personale già in forza alla Società sarà consegnata la seguente documentazione:

- Dispensa di introduzione al D.Lgs. 231/01 (copia stampata);
- Codice Etico (copia stampata);
- Modello di organizzazione (reperibile via intranet);
- Procedure gestionali di interesse (copia stampata).

Il medesimo percorso informativo è previsto per il personale di nuova assunzione.

A tutto il personale presente in azienda e ai nuovi assunti, sarà richiesto di sottoscrivere una specifica dichiarazione di adesione al Codice Etico e di impegno all'osservanza delle procedure adottate in attuazione dei principi di riferimento per la costruzione del Modello.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, la Direzione Generale ed i membri del Collegio Sindacale (ove nominati), all'atto dell'accettazione della loro nomina, dovranno dichiarare e/o sottoscrivere analoga dichiarazione di impegno all'osservanza e di collaborazione all'applicazione del Codice Etico e dei principi di riferimento per la costruzione del Modello di cui al presente documento.

b. La formazione

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, delle prescrizioni di cui al Modello ed al Codice Etico, è svolta secondo i criteri di obbligatorietà, continuità e diversificazione.

La formazione del personale è gestita dalla Direzione Generale di CNS il quale, in accordo con l'Organismo di Vigilanza, predispone un articolato piano di formazione annuale in grado di tener conto delle diverse esigenze formative del personale.

Gli strumenti attraverso i quali CNS assicura un adeguato livello di formazione sono:

- sito *Intranet* (continuamente accessibile);
- corsi istituzionali (in aula);
- comunicazioni ai Dipendenti della Società.

4.2. Selezione ed informazione dei Consulenti e dei Partner

CNS promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i propri Soci, i partner commerciali e i collaboratori esterni, non dipendenti della società.

Questi saranno informati sul contenuto del Modello fin dal principio del rapporto professionale o commerciale con CNS. Le lettere di incarico e gli accordi conterranno apposite clausole con cui i sottoscrittori si impegneranno al rispetto delle norme del Modello, accettando altresì che la loro trasgressione possa essere anche, se reiterata, motivo di risoluzione del contratto.

Anche i Soci della Consortile saranno destinatari di apposita ed analoga comunicazione, con la quale

si preciserà che l'adozione del modello comporterà una integrazione dei rapporti contrattuali esistenti per renderli conformi ai nuovi standard contrattuali di conferimento di lavoro ai Soci.

5. Organismo di Vigilanza

5.1. Identificazione dell'Organismo di vigilanza

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 6, co.1 lettera b) del Decreto, è istituito presso la Società, in capo al Collegio Sindacale, un Organo con funzioni di vigilanza e controllo, denominato Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza e all'osservanza del Modello.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'OdV si impronta a principi di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione.

A garanzia del principio di autonomia e indipendenza, l'OdV è collocato in posizione di staff, la più elevata gerarchicamente, e riferisce direttamente all'Organo di Governo della Società.

L'OdV opera in conformità alle disposizioni e ai principi esposti nel presente Modello.

L'OdV può, in autonomia, adottare un proprio Regolamento interno che disciplini gli aspetti inerenti alle modalità operative del proprio funzionamento, tra cui la calendarizzazione delle attività, la verbalizzazione delle riunioni, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli e l'individuazione dei controlli e delle procedure di analisi.

5.2. Composizione, nomina e durata

L'Organismo di Vigilanza è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione, il quale, nella stessa, decide la composizione, il numero e la qualifica dei componenti, sia interni che esterni, e determina le risorse finanziarie (budget) delle quali l'OdV potrà disporre per esercitare le sue funzioni in via autonoma e senza obbligo di preventiva autorizzazione da parte dei vertici aziendali. In tale delibera il Consiglio di Amministrazione definisce anche il compenso del componente/componenti dell'OdV.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a determinare l'importo del budget da renderedisponevole all'OdV sulla base di un prospetto, elaborato dallo stesso OdV all'inizio del mandato ed aggiornato con cadenza annuale, contenente l'indicazione delle risorse necessarie.

L'OdV dura in carica un anno, salvo rinnovo dell'incarico da parte del Consiglio di Amministrazione.

5.3. Requisiti di nomina e cause di ineleggibilità e di decadenza

Possono essere nominati membri dell'OdV i soggetti in possesso di comprovate conoscenze aziendali e dotati di particolare professionalità.

Ciascun componente deve essere in grado di svolgere le funzioni ed i compiti cui l'OdV è deputato, tenuto conto degli ambiti di intervento nei quali lo stesso è chiamato ad operare.

Non può essere nominato membro dell'OdV, e se nominato decade dal suo ufficio:

- a. chi si trovi in taluna delle circostanze di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- b. chi si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - o relazioni di parentela, coniugi o affini entro il IV grado con il Presidente del CdA e con la Direzione Generale;
 - o conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti che si andrebbero a svolgere;
 - o titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni sociali di entità tale da permettere loro di esercitare un'influenza notevole sulla Società;
- c. chi sia condannato, anche con sentenza non definitiva o di applicazione della pena su richiesta delle parti:

- o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - o a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, o per un delitto in materia tributaria;
 - o per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 - o per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del Codice Civile;
 - o per uno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto, indipendentemente dalla sanzione irrogata.
- d. colui nei confronti del quale sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della Legge 31 maggio 1965, n. 575;
- e. chi sia indagato per uno dei reati previsti nel precedente punto c;
- f. chi abbia ricoperto il ruolo di componente dell'Organismo di Vigilanza in una società nei confronti della quale siano state irrogate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto, per illeciti amministrativi commessi durante la sua carica.

5.4. Rinuncia, revoca e sostituzione

È facoltà del componente o dei componenti dell'OdV di rinunciare all'incarico. La dichiarazione di rinuncia, contenente le motivazioni, è presentata in forma scritta al Consiglio di Amministrazione. Essa ha effetto dalla nomina del nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza.

Il componente dell'OdV può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione, qualora ricorra taluna delle seguenti circostanze:

- a. un grave inadempimento del mandato conferito, in ordine alle funzioni indicate nel Modello, inclusa la violazione degli obblighi di riservatezza;
- b. la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due o più riunioni dell'Organismo nell'arco di dodici mesi consecutivi;
- c. il verificarsi, in capo al componente dell'Organismo, di situazioni di conflitto di interessi talida incidere sui necessari requisiti di autonomia e indipendenza, comprese l'attribuzione di funzioni o responsabilità operative all'interno della Società.

In caso di rinuncia, revoca, decadenza o morte del componente unico dell'OdV o di alcuno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza indugio, provvede alla nomina del nuovo membro, per la sostituzione/reintegrazione del collegio. Il nuovo nominato o i nuovi nominati scadono, nel caso di OdV collegiale, con quelli incaricati.

Nell'ipotesi di OdV a struttura collegiale in caso di sostituzione del Presidente, la Presidenza è assunta dal membro effettivo più anziano fino alla nomina di un nuovo membro da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

5.5. Attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV, nell'esercizio delle sue funzioni, deve:

- a. vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello da parte degli Amministratori, Sindaci, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti, Soci, Clienti e Fornitori;
- b. vigilare sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello;
- c. vagliare l'adeguatezza e l'aggiornamento del Modello proponendo all'Organo di Governo della Società eventuali modifiche conseguenti a mutate condizioni aziendali, normative e/o socio-ambientali.

Nell'ambito dei predetti compiti, l'OdV provvederà ad effettuare le seguenti attività:

- raccogliere, elaborare, archiviare ed aggiornare le informazioni rilevanti in ordine al funzionamento ed al rispetto del Modello, compresa la documentazione che compone il Modello stesso e la mappatura delle aree aziendali ritenute a rischio-reato, i relativi aggiornamenti e le relazioni sull'attività di vigilanza;
- effettuare periodicamente verifiche ispettive interne sull'attività aziendale in generale e sui processi ritenuti a rischio-reato in particolare, anche prevedendo controlli a sorpresa;
- vigilare sull'osservanza ed il rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico effettuando periodici controlli;
- effettuare periodicamente verifiche sulla mappa delle aree a rischio di reato, al fine di adeguarla ai mutamenti esogeni e/o endogeni della Società;
- verificare e controllare che la documentazione concernente le attività individuate nel Modello sia efficace e regolarmente tenuta;
- predisporre specifici canali informativi che rendano rapido e agevole lo scambio sia delle informazioni da e verso l'OdV, sia il flusso delle eventuali segnalazioni di commissione-reato verso l'OdV da parte dei Destinatari;
- segnalare tempestivamente al Presidente del CdA le violazioni accertate del Modello;
- informare tempestivamente il Presidente del CdA circa ogni cambiamento/aggiornamento ritenuto rilevante al fine dello svolgimento delle attività proprie dell'Organismo, nonché al fine del corretto adempimento delle disposizioni di cui al Decreto;
- coordinare le attività di propria competenza con quelle delle altre funzioni aziendali, prevedendo, se del caso, apposite riunioni al fine di meglio monitorare le attività aziendali in relazione alle procedure stabilite nel Modello. In particolare, l'OdV dovrà confrontarsi in modo continuativo con i seguenti responsabili aziendali:
 - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nominato ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, affinché il predetto Organismo possa svolgere appieno i compiti e le funzioni indicate nel presente Modello, in materia di tutela della salute e dell'igiene sul lavoro;
 - Presidente del CdA, per gli adempimenti societari che possano avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari;
 - Direzione Generale per:
 - formazione del personale e procedimenti disciplinari;
 - controllo dei flussi finanziari.
- inviare al Consiglio di Amministrazione con cadenza semestrale, una relazione sulle attività svolte, le segnalazioni ricevute, le sanzioni disciplinari connesse con comportamenti rilevanti ai fini di cui al Decreto, eventualmente irrogate dai soggetti competenti, sulla necessità di porre in essere azioni correttive e di adeguamento del Modello.
- All'OdV spetta, inoltre, la seguente potestà normativa e di aggiornamento:
 - provvedere all'emanazione di disposizioni procedurali che diano attuazione ai principi ed alle condotte prescritte dal Modello, le quali dovranno tuttavia essere in linea con le regole e le condotte aziendali già in vigore;
 - definire la normativa ritenuta rilevante, anche a seguito di successivi aggiornamenti, e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative, informando Il Presidente del CdA sulle possibili aree di intervento;
 - indicare al Presidente del CdA l'opportunità di emanare particolari disposizioni procedurali attuative dei principi contenuti nel Modello, che potrebbero non essere coerenti con quelle in vigore attualmente nella Società, curando altresì il coordinamento delle stesse con quanto esistente;
 - provvedere alle eventuali esigenze di aggiornamento del Modello, informando il Presidente del CdA circa le possibili aree di intervento;
 - informare la Direzione Generale sulle opportune modifiche o integrazioni da apportare ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie già implementati presso la Società, per introdurre accorgimenti più adeguati a monitorare e gestire eventuali flussi finanziari

atipici o caratterizzati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

5.6. Riunioni e deliberazioni

L'Organismo di Vigilanza si riunisce con cadenza almeno bimestrale. Delle riunioni è redatto un sommario verbale.

Il Presidente dell'OdV ha il compito di provvedere all'espletamento delle formalità relative alla convocazione, alla fissazione dell'ordine del giorno e allo svolgimento delle riunioni collegiali. Per la validità delle deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza ha diritto ad un voto, ad eccezione del Presidente al quale spettano, in caso di parità, due voti. Il voto è palese, salvo i casi in cui il Regolamento dell'OdV stabilisca diversamente.

Ciascun componente dell'OdV presente alla riunione ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del suo dissenso.

Nella ipotesi di Organismo di Vigilanza a composizione monocratica, le principali decisioni/iniziativa adottate vengono formalizzate in apposito verbale.

L'attività svolta dall'OdV deve essere documentata, anche in forma sintetica, e la relativa documentazione viene custodita in modo tale che ne sia assicurata la segretezza.

L'OdV provvederà in ogni caso a meglio dettagliare le modalità operative del proprio funzionamento, quali la determinazione delle cadenze temporali di intervento, la calendarizzazione delle attività, delle verifiche ispettive, delle procedure di analisi ecc. attraverso l'adozione di un proprio "Regolamento", in piena autonomia ed indipendenza, sottoposto al Presidente del CdA per gli opportuni coordinamenti.

5.7. Comunicazione e Formazione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organo di Governo, sulla base delle indicazioni dell'OdV, deve prevedere un sistema di comunicazione all'interno ed all'esterno della Società relativo alla gestione dei fatti rilevanti per il Modello di prevenzione dei reati. In particolare, l'OdV deve:

- a. informare periodicamente i Destinatari del Modello in ordine alla vigente normativa, e degli eventuali aggiornamenti, in materia di responsabilità amministrativa degli enti in dipendenza di reato e dei modelli di organizzazione e controllo per la prevenzione dei reati;
- b. coordinarsi con la Direzione Generale per proporre ed organizzare programmi di formazione continua del personale, ed in particolare delle persone deputate allo svolgimento di attività considerate sensibili, articolati attraverso sessioni obbligatorie, ripetute e diversificate, inerenti i contenuti del Modello adottato dalla Società e l'importanza della sua concreta attuazione;
- c. coordinarsi, in collaborazione con la funzione competente, per predisporre ed aggiornare continuamente il sito internet e intranet della Società contenente il Modello;
- d. documentare e valutare l'efficacia dell'attività di informazione e formazione svolta, monitorando le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modelloe predisponendo la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- e. assicurarsi che tutti i Destinatari, ed in particolar modo il personale di CNS Tech Spa, condividano e abbiano accettato i principi espressi nel Codice Etico;
- f. promuovere e documentare, per i membri dell'OdV, la frequenza ad adeguati corsi di formazione ed aggiornamento in materia di responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto;
- g. coordinarsi con la Direzione Generale per proporre e valutare l'adozione di sanzioni

disciplinari, ferma restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare.

5.8. Poteri dell'Organismo di Vigilanza

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati ai paragrafi precedenti, all'OdV spettano i seguenti poteri:

- a. prevedere disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo ed il flusso di informazioni da e verso lo stesso;
- b. accedere, senza necessità di alcun consenso preventivo e nei limiti posti dalla normativa sulla Privacy (D.lgs. 196/03 e GDPR) e dallo Statuto dei Lavoratori, a qualsiasi documento aziendale ritenuto significativo o utile al fine dello svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del Decreto;
- c. richiedere la collaborazione, anche in via continuativa, di risorse e funzioni interne, ricorrendo anche a consulenti esterni di comprovata professionalità, nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
- d. disporre che i soggetti destinatari della richiesta di collaborazione di cui al precedente punto c. forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro domandate, al fine di meglio individuare gli aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali.

5.9. Rapporti informativi dell'Organismo di Vigilanza verso il Vertice aziendale

Il Presidente del CdA ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

Delle riunioni è redatto verbale, custodito e archiviato sia dall'OdV che dagli organismi coinvolti.

L'OdV ha l'obbligo di segnalare immediatamente per iscritto al Consiglio di Amministrazione:

- o qualunque violazione del Modello accertata;
- o importanti problematiche emerse nel corso della propria attività di analisi e controllo.

L'OdV ha inoltre l'obbligo di informare immediatamente per iscritto il Consiglio di Amministrazione, chiedendo che sia convocata l'assemblea dei soci, qualora la violazione riguardi i vertici dell'Azienda, ed in particolare qualora l'illecito sia stato posto in essere dal Presidente del CdA o da uno dei Consiglieri.

Salvi gli obblighi di immediata comunicazione, l'OdV predispone semestralmente, un rapporto scritto sull'attività svolta per il periodo di riferimento, indicando in particolare:

- o la tipologia e l'esito dei controlli e delle verifiche effettuate;
- o l'eventuale aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili;
- o gli interventi correttivi e migliorativi del Modello pianificati e realizzati;
- o lo stato di attuazione del piano di formazione predisposto;
- o lo stato di avanzamento del piano generale delle attività.

L'OdV predispone inoltre annualmente il piano dell'attività prevista per l'anno successivo, contenente l'indicazione del *budget* di spesa preventivato, e il rendiconto relativo alle modalità di impiego delle risorse finanziarie in dotazione nell'esercizio concluso.

5.10. Rapporti informativi verso l'Organismo di vigilanza

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni provenienti dai Destinatari del presente Modello, sulle eventuali infrazioni, anche presunte, commesse in violazione alle prescrizioni in esso contenute, nonché in violazione dei principi espressi nel Codice Etico.

In particolare:

- gli Organi Societari, i Sindaci, i Dipendenti, i Collaboratori ed i Soci devono segnalare all'Organismo di Vigilanza le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati e delle violazioni al Codice Etico;
- i Consulenti, i Clienti ed i Fornitori sono tenuti ad effettuare le segnalazioni con le modalità e nei limiti previsti contrattualmente.

Devono, inoltre, essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informazioni riguardanti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi dipendenti, organi societari, fornitori, soci, consulenti e partner;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, nonché le richieste di assistenza legale proposte da soci, amministratori, dirigenti per la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
 - i rapporti preparati dai responsabili di altre Funzioni Aziendali della Società nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001;
 - le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
 - le comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa nonché del sistema delle deleghe e dei poteri
 - i verbali contenenti le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - la variazione delle aree di rischio;
 - la realizzazione di operazioni considerate a rischio in base alla normativa di riferimento;
 - i contratti conclusi con la PA e le eventuali erogazioni di fondi e contributi pubblici a favore della società.

Inoltre, l'OdV deve essere costantemente informato dalle funzioni aziendali competenti:

- sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001
- sui rapporti con i fornitori, consulenti, soci e partner che operano per conto della Società nell'ambito delle attività sensibili
- sulle operazioni straordinarie compiute da CNS.

Periodicamente l'OdV propone, se del caso, al Consiglio di Amministrazione, eventuali modifiche della lista sopra indicata.

La segnalazione può essere fatta direttamente o attraverso canali di comunicazione appositamente predisposti, secondo le seguenti modalità:

- contatto diretto: Organismo di Vigilanza presente c/o gli uffici CNS Tech Spa;
- indirizzo di posta elettronica: odv@cnsspa.it;

L'OdV, dopo aver attentamente valutato le segnalazioni ricevute, adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando se necessario l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e



motivando per iscritto le ragioni delle decisioni assunte compresi gli eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

Gli autori delle segnalazioni sono garantiti dalla Società che non subiranno forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione. La Società, inoltre, assicura la massima riservatezza circa la loro identità fatti salvi, naturalmente, gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

5.11. Raccolta e conservazione di informazioni

Le informazioni, segnalazioni e i rapporti informativi previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio, informatico e/o cartaceo. L'accesso all'archivio è consentito unicamente all'OdV.

L'OdV è obbligato a mantenere la riservatezza su tutti i fatti e le circostanze di cui venga a conoscenza durante il proprio mandato, ad esclusione delle comunicazioni cui è obbligato per legge.

6. Sistema disciplinare

6.1. Principi generali

CNS Tech Spa al fine di garantire l'efficace attuazione del Modello, ha definito un sistema di sanzioni che saranno applicate, sotto il controllo dell'Organismo di Vigilanza, nell'ipotesi di violazione delle regole comportamentali e procedurali in esso stabilite.

La Società fa presente che l'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale che l'autorità giudiziaria abbia eventualmente avviato nel caso in cui il comportamento da sanzionare abbia anche realizzato uno dei reati-presupposto previsti dal D.Lgs. n. 231/01.

Nei successivi paragrafi si riporta l'elencazione delle misure sanzionatorie che saranno adottate dalla Società in caso di violazione del Modello da parte del personale dipendente in coordinamento con il sistema disciplinare di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato da CNS, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

6.2. Sanzioni nei confronti dei dipendenti impiegati presso gli uffici della Società

Il presente codice disciplinare troverà piena efficacia ed applicazione nei confronti dei dipendenti impiegati in azienda, subordinatamente all'approvazione sia del sistema disciplinare che del modello di organizzazione, gestione e controllo e del codice etico da parte dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa titolare delle deleghe di rappresentanza dei lavoratori nonché della rappresentanza sindacale aziendale.

La non osservanza da parte dei Dipendenti delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello e di cui al Codice Etico, costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari che verranno adottati nei riguardi di detti lavoratori, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili, sono quelli previsti dal CCNL applicato da CNS (in particolare, gli artt. 8 e ss. del "Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) settore metalmeccanico per le lavoratrici e i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti").

Si richiamano altresì tutte le disposizioni di detto CCNL che concernono i procedimenti e gli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Nella pagina seguente si riporta un prospetto riepilogativo con evidenza delle possibili

sanzioni che potranno essere comminate al personale dipendente in relazione alla gravità della condotta/evento determinato:

Descrizione della condotta sanzionatoria	Inosservanza di procedure interne previste o espressamente richiamate dal Modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico
---	--

Gravità della violazione	Descrizione della sanzione
<ul style="list-style-type: none"> • Lieve 	richiamo verbale
<ul style="list-style-type: none"> • Lieve ma ripetuta 	ammonizione scritta
<ul style="list-style-type: none"> • Non grave • Negligente inosservanza 	multa, fino all'importo di 3 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare
<ul style="list-style-type: none"> • Grave • Recidiva di un illecito già sanzionato con multa • Assenza ingiustificata ai corsi di formazione relativi al D.Lgs. 231/01 per più di due edizioni consecutive • Mancato rispetto dell'obbligo di segnalazione all'OdV 	sospensione dal lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni
<ul style="list-style-type: none"> • Grave e con una condotta diretta intenzionalmente al compimento di uno dei reati di cui al D. Lgs. 231/01, anche se poi non effettivamente realizzati (tentativo) 	licenziamento con preavviso
<ul style="list-style-type: none"> • Palese violazione con concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal Decreto 	licenziamento senza preavviso

Alla Direzione Generale è attribuito il potere di procedere all'accertamento delle suindicate violazioni, all'avvio dei procedimenti disciplinari nonché all'irrogazione delle relative sanzioni.

La Direzione Generale, nello svolgimento delle suddette attività è tenuto ad informare l'OdV in modo che, in caso di inosservanza delle regole e dei comportamenti prescritti nel presente Modello, nessun procedimento disciplinare possa essere archiviato e nessuna sanzione possa essere comminata senza preventiva informazione e parere dell'OdV.

6.3. Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

In caso di violazione del Modello da parte del Presidente del CdA o di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione.

6.4. Misure nei confronti dei Soci, dei Consulenti e dei Partner

Qualora la violazione del Modello sia posta in essere da Soci, Consulenti e/o Partner e sia tale da comportare il rischio di commissione di un reato, secondo quanto previsto dalle



specifiche clausole contrattuali inserite nei contratti, nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, ciò potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale o ogni altra sanzione contrattuale appositamente prevista, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto. Per soci si applicano le procedure di esclusione previste dallo Statuto. Nelle more del compimento della procedura, gli affidamenti contrattuali al Socio che risulti abbia commesso la violazione, sono sospesi e definitivamente revocati nel caso che al termine della procedura il Socio risulti colpevole di violazione.

7. Verifiche periodiche

L'Organismo di Vigilanza effettua verifiche periodiche mirate al monitoraggio della reale capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, avvalendosi in tale attività, se necessario, anche di soggetti terzi. Le verifiche verranno effettuate a "campione" e riguarderanno tutte quelle attività aziendali ritenute rilevanti in relazione ai processi maggiormente sensibili ai sensi del Decreto e del presente Modello. Sempre con il metodo delle verifiche a "campione" si provvederà a controllare il sistema relativo alla gestione delle segnalazioni pervenute dai Destinatari del Modello all'OdV nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV, delle condotte considerate rischiose e della consapevolezza dei Destinatari, in particolare del personale dipendente, e degli Organi Sociali e di controllo, sulle problematiche relative alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le verifiche condotte ed il loro esito saranno oggetto di rapporti informativi annuali diretti al Consiglio di Amministrazione. Se l'esito di dette verifiche dovesse essere negativo l'OdV provvederà ad esporre le soluzioni ed i miglioramenti da apportare nel piano di programmazione annuale.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
Decreto Legislativo n. 231/2001**

*Parte Speciale "Reati contro la
Pubblica
Amministrazione"*

1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1. Premessa

Di seguito si descrivono i reati previsti negli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/01.

Si tratta di alcuni reati previsti nel Libro II, Titolo II, Capo I del Codice Penale "Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione" e di alcuni reati previsti nel Libro II, Titolo XIII Capo II del Codice Penale "Dei delitti contro il patrimonio mediante frode".

Agli effetti della legge penale sono Pubblici Ufficiali coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Mentre la funzione legislativa e giudiziaria possono essere inquadrate in schemi tipici, ciò non accade per la funzione amministrativa rispetto alla quale sono considerati pubblici ufficiali coloro che:

- formano o concorrono a formare la volontà dell'ente pubblico o lo rappresentano di fronte agli estranei (es. dirigenti, funzionari di concetto quali segretari amministrativi, ingegneri, ragionieri, con esclusione degli impiegati d'ordine quali archivisti, segretari, schedaristi ecc., a meno che non siano a diretto contatto con il pubblico);
 - coloro che sono muniti di poteri autoritari e della facoltà di procedere all'arresto (es. agenti della forza pubblica ecc.);
 - coloro che sono muniti di poteri di certificazione, ossia la facoltà di rilasciare documenti che nel nostro ordinamento giuridico hanno efficacia probatoria (es. i notai e parificati, gli agenti di cambio, i mediatori autorizzati ecc.). A questa categoria vanno assimilate le persone che nel processo, collaborando con gli organi giudicanti, fanno attestazioni che sono destinate alla prova: testimoni, periti, interpreti ecc.

Agli effetti della legge penale sono incaricati di un pubblico servizio tutte le altre persone che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, ossia una attività di carattere intellettuale, caratterizzata nel suo contenuto dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessoria.

La legge 29 settembre 2000 n. 300 di ratifica di una serie di atti internazionali, compresi quelli in tema di corruzione dei membri delle Comunità europee, ha esteso la qualifica di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio ai membri degli organi delle Comunità europee ed ai funzionari delle Comunità europee di Stati esteri (art. 3 della L. 300/2000 che ha introdotto l'art. 322 bis c.p.).

1.2. La tipologia dei reati nei rapporti con la PA

a. Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

Commette tale reato chiunque, estraneo alla P.A. distrae, dalle finalità cui erano destinate, somme di denaro (sovvenzioni, finanziamenti o contributi) ricevuti dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee, tese a favorire iniziative per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse.

Si tratta di un reato comune in quanto chiunque può commetterlo. È stato, quindi, impropriamente collocato nel Capo I del c.p. dal titolo "Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione".

Il bene-interesse tutelato è quello del buon andamento dell'ente erogatore. Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà dell'omessa destinazione dei benefici ottenuti dall'ente pubblico alle opere o attività di pubblico interesse previste. La pena stabilita è quella della reclusione da sei mesi a quattro anni.

b. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

Introdotta dall'art. 4 della legge n. 300/2000 l'articolo punisce chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee, per un ammontare superiore a € 3.999,96.

Si tratta di un reato comune in quanto può commetterlo chiunque, impropriamente collocato nel Capo I del c.p. dal titolo "Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione".

È una figura sussidiaria di reato in quanto sussiste solo se il fatto non costituisca il diverso reato di cui all'art. 640bis c.p. La condotta può essere:

- commissiva, che consiste nell'utilizzare o nel presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere;
- omissiva che consiste nell'omettere informazioni dovute che sono quelle che, ai sensi delle norme procedurali riguardanti il provvedimento erogativo, il soggetto è tenuto a fornire all'autorità procedente.

Il dolo richiesto è specifico. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede d'ufficio.

c. Concussione (art. 317 c.p.)

In tale figura delittuosa il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio si avvalgono illegittimamente della loro posizione per procurarsi, da persone che hanno rapporti con la P.A., vantaggi che loro non spettano. Lo scopo è duplice: tutelare l'interesse dell'Amministrazione alla correttezza e alla buona reputazione dei pubblici funzionari ed impedire che gli estranei subiscano sopraffazioni e danni per gli abusi di potere dei funzionari medesimi.

Soggetti attivi: pubblici ufficiali ed incaricati di un pubblico servizio.

Soggetti passivi: la P.A. e la persona che subisce il danno derivante dall'azione criminosa.

Il dolo richiesto è generico. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni. Interdizione perpetua dai pubblici uffici e la pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A. se il delitto è stato commesso a causa o in occasione dell'esercizio di una attività imprenditoriale.

Nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. n. 231/01, tale ipotesi di reato ha carattere meramente residuale, potendosi ravvisare ad es. nel caso in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della loro qualità, richiedano a terzi prestazioni non dovute e sempre che da tale comportamento derivi in qualche modo un vantaggio o un interesse per la società.

d. Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 e 323 bis)

La corruzione può definirsi come "un accordo tra un pubblico funzionario ed un privato in forza del quale il primo accetta dal secondo, per un atto relativo all'esercizio delle sue funzioni, un compenso che non gli è dovuto". Oggetto della tutela penale è l'interesse della P.A. alla imparzialità e correttezza dei propri funzionari. È un reato plurisoggettivo e, precisamente, un reato a concorso necessario: infatti, tranne che per l'ipotesi prevista dall'art. 318, 2 comma, del reato rispondono sia il corrotto che il corruttore.

La corruzione può essere:

- propria quando ha ad oggetto un atto contrario ai doveri di ufficio, ossia un atto "illegittimo" in contrasto alle norme giuridiche o alle istruzioni di servizio (per es. il privato offre denaro al pubblico ufficiale, che accetta, per vedersi garantita l'aggiudicazione di una gara);



- impropria quando ha ad oggetto un atto di ufficio (il pubblico ufficiale accetta denaro per velocizzare una pratica la cui evasione è di sua competenza).

Nell'ambito di ciascuna figura si distingue tra:

- corruzione (propria o impropria) antecedente: quando il fatto di corruzione si riferisce ad un fatto che il funzionario deve ancora compiere;
- corruzione (propria o impropria) susseguente: quando il fatto di corruzione si riferisce ad un fatto che il funzionario ha già compiuto;

Il reato di corruzione si configura, altresì, a titolo di concorso quando il corruttore è un dipendente della società che agisce attraverso terze parti.

➤ *Corruzione impropria antecedente (artt. 318, 1 comma, 320, 321, 323 bis)*

Soggetti attivi: il privato corruttore e il pubblico funzionario che rivesta la qualifica di pubblico impiegato che si lascia corrompere.

Per il compimento dell'atto di ufficio da parte del P.U. il privato deve dargli o promettergli una "retribuzione indebita" ossia non dovuta. È retribuzione qualsiasi prestazione in denaro o altra "utilità" che abbia il carattere di corrispettivo per il compimento dell'atto.

Il dolo previsto è generico. La pena prevista per il P.U. e per il corruttore è della reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede d'ufficio.

➤ *Corruzione impropria susseguente (artt. 318, 2 comma, 320, e 323 bis)*

Soggetti attivi: il P.U. o l'incaricato di un pubblico servizio. Non ne risponde il corruttore.

La retribuzione deve essere data (non basta la promessa) come ricompensa per l'atto già compiuto. La pena prevista per il P.U. è della reclusione fino ad un anno. Si procede d'ufficio.

➤ *Corruzione propria antecedente (artt. 319, 1 comma, 321 e 323 bis)*

Soggetti attivi: il corruttore e il P.U. o l'incaricato di un pubblico servizio, anche se non riveste la qualifica di pubblico impiegato, che si lascia corrompere.

Il dolo previsto è specifico. La pena prevista per il privato ed il P.U. è della reclusione da due a cinque anni oltre alla pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la P.A. qualora il delitto sia stato commesso a causa o in occasione dell'esercizio dell'attività imprenditoriale. Si procede d'ufficio.

➤ *Corruzione propria susseguente (artt. 319, 320, e 323bis)*

Soggetti attivi: il corruttore e il P.U. o l'incaricato di un pubblico servizio, anche se non riveste la qualifica di pubblico impiegato, che si lascia corrompere.

La dazione di denaro o altra utilità deve essere data (non basta la promessa) come ricompensa per l'atto già compiuto. Il dolo previsto è generico. La pena prevista per il privato ed il P.U. è della reclusione da due a cinque anni oltre alla pena accessoria

dell'incapacità di contrattare con la P.A. qualora il delitto sia stato commesso a causa o in occasione dell'esercizio dell'attività imprenditoriale. Si procede d'ufficio.

e. Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'Amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

f. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

g. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

h. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La figura in esame punisce un'istigazione non accolta, ossia un tentativo unilaterale di corruzione.

Soggetti attivi: sia il privato che istiga, che il P.U. o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita la promessa o la dazione di denaro o altra utilità. Il dolo richiesto è specifico in quanto la norma richiede che l'agente agisca di volta in volta per un fine individuato. La pena è quella prevista dal primo comma dell'art. 18 e si procede d'ufficio.

i. Corruzione in atti giudiziari (art. 322 c.p.)

Ricorre tale reato quando i fatti di corruzione siano stati commessi per favorire od anneggiare una parte di un processo civile, penale o amministrativo

Soggetti attivi sono sia il P.U. corrotto che il privato corruttore. Il dolo richiesto è specifico. La pena è della reclusione da tre a otto anni.

j. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle comunità europee di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Introdotta dalla Legge n. 300/2000, l'articolo assimila, ai fini della configurabilità dei reati sopra descritti, ai pubblici ufficiali e agli incaricati di un pubblico servizio dello stato italiano:

- i membri degli organi comunitari (Parlamento, Commissione, Corte di Giustizia e Corte dei Conti della UE);
- i funzionari e gli agenti delle Comunità europee;
- le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che svolgano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
-
- i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- o coloro che, nell'ambito di altri Stati membri della UE svolgono funzioni corrispondenti a quelle dei P.U. e degli incaricati di un pubblico servizio.

Il secondo comma prevede che i reati di corruzione e di istigazione alla corruzione si configurano anche quando il denaro o altra utilità è dato, promesso o offerto a:

- tutte le persone sopra indicate;
- alle persone che svolgono funzioni corrispondenti a quelle dei P.U. e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

k. Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, 2 comma, n. 1 c.p.)

L'ipotesi ricorre qualora, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri che inducano in errore e che arrechino un danno allo Stato, o ad un altro Ente Pubblico o alla Unione Europea. Reato comune in quanto chiunque può commetterlo.

Il reato può realizzarsi ad es. nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere al fine di ottenere l'aggiudicazione.

La pena prevista è della reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,00 ad € 1.549,00 e si procede d'ufficio.

l. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

L'ipotesi ricorre quando la truffa riguardi "contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate", concesse dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità europee.

Essa si realizza ad es. nel caso in cui vengano comunicati dati non veri o predisposti documenti falsi al fine di ottenere erogazioni pubbliche. La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio.

m. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)

Il reato si realizza nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o agendo in qualche modo su dati, informazioni o programmi in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto con altrui danno. Reato comune in quanto chiunque può commetterlo. La pena prevista è della reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,00 ad € 1.549,00 e si procede d'ufficio.

Il reato può commettersi ad es. qualora, ottenuto un finanziamento, il sistema informatico venga violato al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

1.3. Aree a rischio-reato

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, sono state considerate a rischio tutte quelle aree aziendali le cui attività implicano direttamente l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (c.d. "Aree a rischio diretto"), nonché quelle aree aziendali le cui attività possono indirettamente concorrere alla commissione dei reati considerati nella presente Parte Speciale (c.d. "Aree a rischio strumentale").

a. Aree a rischio diretto:

1. gestione dei rapporti tra personale CNS Tech Spa e funzionari di Pubbliche Amministrazioni, Entipubblici, organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (contratti o convenzioni di concessione, richieste di provvedimenti amministrativi, licenze, autorizzazioni, altre comunicazioni a soggetti pubblici ecc...);
2. gestione amministrativa del personale;
3. gestione di omaggi, regalie, o altri benefici;
4. gestione dei flussi di cassa;
5. gestione contabilità e bilancio;
6. gestione flussi informativi nei rapporti con la P.A.

b. Aree a rischio strumentale:

- 1 amministrazione, finanza e contabilità fiscale (es. attività di fatturazione attiva e passiva);

- 2 gestione dei contratti di consulenza;
- 3 gestione e selezione del personale;
- 4 gestione degli approvvigionamenti.

1.4. Destinatari e principi generali di condotta

La presente Parte Speciale fa riferimento a comportamenti che possono essere realizzati da: Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti, Clienti, Partner e Fornitori come già definiti "Destinatari" nella Parte Generale del Modello.

I Destinatari sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni ed attività, a conoscere e ad osservare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il presente Modello;
- il Codice Etico.

Tutto il personale della Società nonché i Collaboratori esterni e Partner, tramite apposite clausole contrattuali, devono:

- astenersi dal porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie di reato descritte nel paragrafo 1.2;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé le fattispecie di reato descritte nel paragrafo 1.2, possano potenzialmente diventarlo;
- astenersi dal porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione alle fattispecie di reato descritte nel paragrafo 1.2.;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

In particolare, non è consentito:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- accordare qualsiasi altro vantaggio in natura (es. promesse di assunzione o altra utilità) in favore di rappresentanti della P.A. italiane od estere;
- effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino giustificazione nel contesto del rapporto costituito con i Partner stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni / consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- elargire omaggi, regalie o altri benefici al di fuori di quanto stabilito dalla prassi aziendale;
- porre in essere artifici o raggiri nei confronti di organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di ottenere un ingiusto profitto con altrui danno;
- presentare dichiarazioni false a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di ottenere erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi e fini diversi da quelli per cui erano state concesse;
- alterare un sistema informatico e telematico, o intervenire senza diritto e in qualsiasi modo su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti;
- effettuare pagamenti in denaro contante o in natura.

1.5. Regole da osservare nelle Aree a rischio-reato

Ai fini di una decisa attività di prevenzione dal rischio di commissione degli illeciti di cui alla presente Parte Speciale, la Società ha predisposto una serie di regole comportamentali e procedure operative in relazione alle attività ritenute maggiormente a rischio reato (Allegato 2 "Tabella di comparazione classi di reato / processi, protocolli e procedure).

1.6. Verifiche e controlli dell'ODV

Nello svolgimento dei propri compiti e con il supporto delle funzioni/dipartimenti competenti, l'OdV effettua periodici controlli a campione, in particolare volti a verificare:

- ogni eventuale violazione della presente Parte Speciale e proporre, se del caso, le relative sanzioni disciplinari;
- o il sistema di deleghe aziendali e l'aggiornamento dello stesso in relazione alle funzioni preposte allo svolgimento dei processi sensibili;
- la disponibilità di una documentazione completa ed esaustiva, la rintracciabilità dei soggetti coinvolti nel processo decisionale e l'esistenza di un flusso informativo adeguato;
- l'attuazione degli eventuali interventi sanzionatori nei confronti dei soggetti inadempienti;
- l'efficacia deterrente del sistema sanzionatorio aziendale;
- l'adeguatezza delle clausole contrattuali utilizzate per la regolamentazione dei rapporti con Soci, Consulenti e Partner;
- la segnalazione al Presidente del CdA di eventuali aggiornamenti / integrazioni alle attuali procedure operative aziendali e ai protocolli;
- il rispetto delle procedure interne definite.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
Decreto Legislativo n. 231/2001**

Parte Speciale
"Reati societari"

1. REATI SOCIETARI

1.1. Premessa

Di seguito si descrivono i reati previsti nell'art. 25 – ter del D.Lgs. n. 231/01 introdotti con il D. Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante la "Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali", che ha modificato l'intero Titolo XI del Libro V del Codice Civile "Disposizioni penali in materia di Società e Consorzi".

1.2. La tipologia dei reati societari

I reati societari di seguito descritti sono stati raggruppati in cinque tipologie.

a. Falsità in comunicazioni sociali, prospetti e relazioni

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)*

Considerato reato proprio in quanto soggetti attivi del reato sono: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori. La condotta consiste nell'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle comunicazioni sociali previste dalla legge (con esclusione delle comunicazioni interorganiche e di quelle con unico destinatario, dirette ai soci o al pubblico) di fatti, aventi ad oggetto la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui appartiene, non corrispondenti al vero, ovvero nell'omissione d'informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge. La comunicazione falsa, od omessa, deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari. L'Elemento soggettivo del reato consiste nella consapevolezza di ingannare i soci o il pubblico con l'intento di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. La riforma pur estendendo la punibilità anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, ha introdotto una soglia di non punibilità quando:

- la falsità non alteri in modo sensibile la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo;
- la falsità determini una variazione del risultato economico al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto dell'1%;
- i fatti sono conseguenza di valutazioni che singolarmente considerate differiscono di misura inferiore o pari al 10%.

Per gli ultimi due casi la c.d. Legge sul Risparmio (L. n. 262/2005) ha previsto l'irrogazione per i soggetti attivi del reato, della sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direzione generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica e della impresa. La pena prevista è quella dell'arresto fino ad un anno e sei mesi.

- *False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)*

Considerato reato proprio in quanto soggetti attivi del reato sono: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori. Si differenzia dal precedente reato (art. 2621) in quanto richiede il determinarsi di un evento di danno patrimoniale per i soci o per i creditori. Anche qui come per l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 2621, l'elemento soggettivo consiste nell'intenzione di ingannare i soci o il pubblico congiunta all'intento di conseguire un ingiusto profitto. L'interesse che la norma tutela è la correttezza dei bilanci e della loro corrispondenza al vero ed inoltre, la difesa dell'integrità patrimoniale dei soci e dei creditori, ferme restando le diverse conseguenze sul piano civilistico. La fattispecie in esame è configurabile quale reato di evento collegabile, pertanto, alla figura del concorso formale di cui all'art. 81 c.p., nel caso

in cui l'autore del reato, con una sola condotta di falsificazione, determini più danni a più soci o a più creditori, producendosi così più reati di falso.

Si procede a querela di parte fatte salve le seguenti eccezioni:

- la società interessata sia quotata in borsa;
- il fatto integri gli estremi da altro reato in danno dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunità europee.

La pena stabilita è della reclusione da sei mesi a tre anni ma è elevata da tre a sei annise, nell'ipotesi di società quotate, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

- *Falso in prospetto (art. 2623 c.c. ABROGATO dall'art. 34, comma 2, L. 28 dicembre n. 262 del 2005)*
- *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)*

Reato proprio in quanto soggetto attivo del reato è individuabile nella figura del responsabile della revisione, ossia colui che svolge i poteri inerenti alla funzione di revisione in modo continuativo e significativo. La norma tutela la genuinità della funzione di revisione che rappresenta la garanzia di veridicità dei dati contabili e del bilancio. Anche qui si distingue una figura contravvenzionale di pericolo ed una figura delittuosa di danno, in un rapporto di progressione criminosa, in modo da escludere la configurabilità del tentativo. La condotta consiste nell'attestazione del falso e nell'occultamento di informazioni. Elemento soggettivo del reato consiste nella consapevolezza della falsità e nell'intenzione di ingannare i destinatari della comunicazione al fine di trarre un ingiusto profitto.

b. Tutela penale del capitale sociale

- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)*

Reato proprio commesso dagli amministratori fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, non avendosi in questo caso una concreta lesione del bene giuridico protetto. La norma si pone a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale a garanzia dei creditori e dei terzi. La condotta può avvenire sotto forma di restituzione, anche simulata, sotto qualsiasi forma (in modo diretto o indiretto, integrale o parziale) dei conferimenti ai soci, ovvero, vi può essere la liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti. La liberazione dei conferimenti può avvenire anche in modo simulato e nei confronti di uno o più soci, non occorrendo la liberazione di tutti i soci. L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico. La pena è della reclusione fino ad un anno.

- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)*

Reato proprio commesso dagli amministratori. La norma si pone a tutela dei soci e dei terzi da indebite erosioni del patrimonio sociale, che avvengono con la distribuzione degli utili non realmente acquisiti o che devono, per legge, essere iscritti a riserve obbligatorie, arrecando così pregiudizio ai creditori che si vedono diminuire le risorse economiche utili

al soddisfacimento del loro credito. La norma si estende anche alla ripartizione di acconti su utili, ma solo quando essi non siano effettivamente conseguiti e non siano destinati a riserva legale. La fattispecie criminosa la si ritiene punibile non solo a titolo di dolo ma anche di colpa, potendosi ipotizzare una ripartizione degli utili dovuta a negligenza, incompetenza, imperizia degli amministratori. La pena è l'arresto fino ad un anno.

- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante. (art. 2628 c.c.)*

La norma si riferisce alle operazioni illecite effettuate sulle azioni, sulle quote sociali, sulle azioni o quote della società controllante, dalle quali possa derivare una limitazione della sfera patrimoniale tutelata. È reato di danno che lede l'integrità del capitale sociale edelle riserve non distribuibili per legge. Obiettivo è quello di evitare "l'annacquamento" del patrimonio nel caso in cui gli amministratori acquistino o sottoscrivano azioni o quote sociali,

anche emesse dalla società controllante, fuori dei casi stabiliti dalla legge. Il reato può essere commesso dagli amministratori della società in relazione alle azioni della stessa; anche i soci possono rispondere per il medesimo titolo. La pena è della reclusione fino ad un anno. È prevista una causa estintiva del reato che consiste nella restituzione degli utili o nella ricostituzione delle riserve prima dell'approvazione del bilancio.

- *Operazioni in pregiudizio dei creditori. (art. 2629 c.c.)*

Reato proprio commesso dagli amministratori. Reato di danno che si ha quando l'amministratore viola norme di legge a tutela dei creditori, effettuando operazioni (riduzione del capitale, fusioni, scissioni), che cagionano un danno a questi ultimi. L'elemento soggettivo presuppone la consapevolezza e la volontà di non adempiere le prescrizioni di legge, quindi consiste in un dolo generico. Il delitto è punibile a querela della persona offesa e la pena è la reclusione da sei mesi a tre anni. È prevista una causa estintiva del reato che si ha quando i creditori vengano risarciti del danno prima del giudizio.

- *Formazione fittizia del capitale. (art. 2632 c.c.)*

Reato proprio commesso dagli amministratori e dai soci conferenti. L'articolo in esame svolge una funzione centrale nella tutela del capitale sociale. La fattispecie comprende le condotte che incidono sul processo di formazione del nucleo patrimoniale protetto. Il reato si compie attraverso la formazione o l'aumento fittizio del capitale sociale mediante attribuzione delle azioni o delle quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale. La pena prevista è della reclusione fino ad un anno.

- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori. (art. 2633 c.c.)*

Reato proprio in quanto unici soggetti attivi del reato sono i liquidatori, i quali ripartiscono i beni della società tra i soci prima di aver provveduto al pagamento dei crediti sociali.

Il reato si consuma nel momento in cui i liquidatori, attraverso il riparto dei beni sociali, cagionano un danno ai creditori. Il delitto è punibile a querela e richiede la coscienza e volontà del fatto, nonché la consapevolezza dell'irregolarità delle operazioni e la conoscenza dell'esistenza delle ragioni di credito. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni. È prevista una causa estintiva del reato che si ha quando i creditori vengano risarciti del danno prima del giudizio.

- *Omessa comunicazione del conflitto di interessi. (art. 2629 bis c.c.)*

Articolo introdotto dalla L. n. 262/2005 (c.d. Legge sul Risparmio) ed ha lo scopo di punire l'ipotesi delittuosa dell'omessa comunicazione del conflitto di interessi da parte dell'amministratore o del componente il consiglio di gestione di una società quotata in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione ovvero di società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante secondo i canoni indicati dal Testo unico finanziario, o di un soggetto sottoposto a vigilanza secondo le regole di cui al Testo unico bancario, al Testo unico finanziario, alla legge sulla vigilanza delle assicurazioni o al decreto sulla disciplina dei fondi pensione.

In base a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 2391 del c.c. l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Laddove viene derogato tale principio, ricorre il reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi, punibile con la reclusione da uno a tre anni se da tale violazione derivino danni alla società o ai terzi.

Si tratta di un'evidente figura di reato proprio in quanto soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori e i componenti del consiglio di gestione, nel caso di adozione da parte della società, rispettivamente, del sistema tradizionale (artt. 2380-bis ss. c.c.)

ovvero del sistema monistico (artt. 2409-sexiesdecies ss. c.c.) o del sistema dualistico (artt. 2409-octies ss. c.c.). Il dolo è generico, occorre quindi la consapevolezza della sussistenza di un interesse e di trovarsi nella situazione tipica da cui sorge l'obbligo di comunicazione. Inoltre, occorre la volontà di violare detto obbligo e, per l'amministratore delegato, di violare anche l'obbligo di astensione e di cagionare così il danno patrimoniale richiesto dalla fattispecie.

Occorre considerare che nella maggior parte dei casi di operazioni poste in essere dagli amministratori in conflitto di interessi è la società il soggetto danneggiato. Pertanto, agli effetti del Decreto l'interesse o il vantaggio dell'ente potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui la condotta omissiva dell'amministratore abbia causato danni non alla società di appartenenza, ma ai terzi che hanno concluso con la società stessa rapporti giuridici di qualsiasi genere.

Si pensi ad es. ai terzi creditori (fornitori, prestatori di garanzie, ecc.) della società i quali, in seguito alla conclusione di un affare da parte di un amministratore che abbia anche un proprio interesse coinvolto nella operazione, abbiano vista pregiudicata la propria pretesa creditoria, oppure ai terzi che, in buona fede, hanno fatto affidamento sulle operazioni concluse dalla società.

c. Tutela penale del corretto funzionamento degli organi sociali.

- *Impedito controllo. (art. 2625 c.c.)*

Reato proprio commesso dagli amministratori. La norma ha lo scopo di tutelare il corretto svolgimento delle funzioni di controllo e di revisione. La condotta consiste nell'impedire o ostacolare, tramite occultamento di documenti o altri artifici idonei, il corretto esercizio delle attività di controllo e di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, o alle società di revisione. Il reato è punito a querela di parte con la pena della reclusione fino ad un anno se la condotta ha cagionato un danno ai soci. In assenza di danni si applica una sanzione pecuniaria fino a 10.329 euro.

- *Illecita influenza dell'assemblea. (art. 2636 c.c.)*

Il reato si perfeziona con l'irregolare formazione di una maggioranza. È reato comune in quanto può essere commesso da chiunque, anche estraneo alla società e sussiste solo quando la maggioranza non si sarebbe determinata senza l'influenza illecita o artificiosa posta in essere. La norma tende a tutelare la volontà assembleare. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.

d. Tutela penale del mercato.

- *Aggiotaggio. (art. 2637 c.c.)*

È reato comune in quanto può essere commesso da chiunque. L'aggiotaggio consiste in una manovra speculativa da parte di chi, per fini di lucro, turba il mercato nazionale dei valori e delle merci. La norma punisce la diffusione di notizie false, di operazioni simulate o altri artifici idonei concretamente a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. La pena è della reclusione da uno a cinque anni.

e. Tutela penale delle funzioni di vigilanza.

- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. (art. 2638 c.c.)*

Considerato reato proprio in quanto soggetti attivi del reato sono: gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza. La norma prevede due ipotesi di reato. La prima, descritta al primo comma dell'articolo, si realizza con l'esposizione, nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza previste dalla legge e al fine di ostacolarne le funzioni di vigilanza, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla

situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero, allo stesso fine, con l'occultamento, con alti mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche quando le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La seconda, descritta al secondo comma dell'articolo in esame, punisce la condotta dei soggetti che consapevolmente ostacolano l'esercizio delle funzioni di vigilanza, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza. Per entrambe le ipotesi la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

1.3. Aree a rischio-reato

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte sono state ritenute a rischio le seguenti aree:

1. predisposizione delle comunicazioni dirette ai soci, o al pubblico in generale, inerenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di CNS, comprese quelle comunicazioni diverse da quelle che si evincono dalla documentazione contabile periodica (redazione del bilancio, della nota integrativa, della relazione sulla gestione, altre comunicazioni sociali...);
2. gestione dei rapporti con la società di revisione (ove nominata);
3. gestione delle operazioni societarie che possono incidere sulla integrità del capitale sociale;
4. gestione delle attività che possono incidere sul corretto funzionamento degli organi sociali.

1.4. Destinatari e principi generali di condotta

Destinatari della presente Parte Speciale sono gli Amministratori, i Sindaci, i Responsabili della revisione, i Liquidatori nonché i Dipendenti della società sottoposti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti summenzionati (c.d. soggetti apicali) nelle aree definite a rischio di commissione dei reati precedentemente descritti. Dei reati societari rispondono, altresì, a norma dell'art. 2639 c.c., coloro che sono investiti "di fatto" delle incombenze che spettano agli Amministratori, ai Sindaci ed ai Liquidatori cui sono equiparati.

I Destinatari sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni ed attività, a conoscere e ad osservare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- o il presente Modello;
- o il Codice Etico;
- o la procedura di Corporate Governance (CO-1.A)
- o le norme previste agli artt. 2423 – 2435 bis del Codice Civile in materia di redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione, nonché i principi contabili di riferimento.

Inoltre, i Destinatari devono:

- o astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati societari di cui all'art. 25-ter del Decreto;
- o astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di reato societario, possano potenzialmente realizzarle;
- o agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

Di seguito vengono elencati i principi generali di condotta cui sono tenuti i Destinatari:

- a. Tenere un comportamento corretto e trasparente, osservando leggi, regolamenti, procedure aziendali interne per quanto concerne tutte le attività finalizzate alla elaborazione dei bilanci, delle relazioni, e delle altre comunicazioni sociali. In particolare, è vietato, in occasione della

loro elaborazione, rappresentare o comunicare dati falsi, lacunosi o non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società; omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

- b. Tenere un comportamento corretto e trasparente, rispettando tutte le norme di legge, previste a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

In particolare, è vietato:

- restituire conferimenti ai soci, o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma;
 - ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
 - acquistare o sottoscrivere azioni della società, o di società controllate fuori dei casi previsti dalla legge;
 - porre in essere riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
 - procedere ad ogni modo a formazione o aumento fittizio del capitale sociale;
 - distribuire i beni sociali tra i soci, in fase di liquidazione, prima del soddisfacimento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme destinate a soddisfarli;
 - astenersi dal compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero quando sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.
- c. Garantire che gli organi sociali funzionino regolarmente, salvaguardando e favorendo ogni forma di controllo interno sulla gestione della Società previsto dalle leggi, nonché assicurando la libera e corretta formazione della volontà assembleare. Coordinare il lavoro svolto con il Collegio Sindacale, la Società di Revisione (se nominati) e l'OdV, agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge e la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In particolare, è vietato:

- assumere condotte finalizzate ad ostacolare o ad impedire lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, attraverso l'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri mezzi fraudolenti;
- predisporre atti simulati o fraudolenti, in occasione di assemblee, atte a falsificare o alterare la corretta formazione della volontà assembleare.

1.5. Regole da osservare nelle Aree a rischio-reato

Ai fini di una decisa attività di prevenzione dal rischio di commissione degli illeciti di cui alla presente Parte Speciale, la Società ha predisposto una serie di regole comportamentali e procedure operative in relazione alle attività ritenute maggiormente a rischio reato (Allegato 2 "Tabella di comparazione classi di reato / processi, protocolli e procedure).

1.6. Verifiche e controlli dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello, con riferimento al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali, sono i seguenti:

- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- organizzazione di una riunione con il Collegio Sindacale e gli Organi Amministrativi prima

della seduta di esame di bilancio e sua eventuale sollecitazione, in caso di ritardo, con stesura di un verbale finale;

- predisposizione di idonee comunicazioni con l'Organo Amministrativo nel caso in cui emergessero sospetti di commissione dei reati in capo a questi ultimi, tempestiva comunicazione dovrà essere data al Presidente del CdA e al Collegio sindacale.

Con riferimento alle altre attività a rischio:

- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- monitoraggio sull'efficacia delle procedure a prevenire la commissione dei reati;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti necessari in conseguenza di dette segnalazioni;
- valutazione in ordine alla formazione specifica del personale assunto per tali funzioni con particolare riguardo alla conoscenza delle tematiche societarie;
- valutazione in ordine alle attività di aggiornamento degli amministratori, dei dirigenti e del personale della società con particolare riguardo alla conoscenza delle tematiche societarie;
- comunicazione costante e continua della sua attività di vigilanza e controllo, con cadenza periodica semestrale all'Organo amministrativo;
- verifica dell'efficacia deterrente del sistema sanzionatorio aziendale.

Modello di organizzazione, gestione e controllo Decreto Legislativo n. 231/2001

Parte Speciale *"Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"*

1. REATI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

1.1. Premessa

Di seguito si descrivono i reati aventi finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti nell'art. 25 quater del Decreto introdotto dall'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999.

L'art. 25 quater non elenca specificamente i reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti ma si limita a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal Codice Penale e dalle Leggi Speciali e, al terzo comma, i delitti diversi da quelli disciplinati al primo comma ma realizzati in violazione di quanto sancito dall'art. 2 della Convenzione di New York.

1.2. La tipologia dei reati di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico

a. Dei reati previsti dal Codice Penale

- *Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)*

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. L'elemento oggettivo consiste nel promuovere un'associazione, costituirla (procurando i mezzi materiali all'esercizio dell'attività e procedendo al reperimento delle adesioni dei terzi), organizzarla o dirigerla al fine di sovvertire in modo violento gli ordinamenti economici nello Stato, o di sovvertire in modo violento gli ordinamenti sociali costituiti nello Stato o a sopprimere in modo violento l'ordinamento politico e giuridico dello Stato. La pena prevista è della reclusione da cinque a dieci anni e si procede d'ufficio. È punita anche la semplice partecipazione ad associazioni del tipo appena descritto ma è prevista una diminuzione della pena.

- *Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di everzione dell'ordinamento democratico (art. 270 bis c.p.)*

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta è costituita dal promuovere, costituire, organizzare o dirigere gruppi associativi connotati dalla finalità di rovesciare e sconvolgere violentemente l'assetto istituzionale democratico italiano. È punita, altresì, qualsiasi azione implicante coazione fisica o psichica, espressione del fenomeno terroristico, rivolta contro: uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. La pena prevista è della reclusione da sette a quindici anni e si procede d'ufficio.

- *Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)*

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta è costituita dal dare rifugio o fornire ospitalità, cioè nell'accogliere nella propria casa il soggetto che partecipa ad una associazione vietata dalla legge, al fine di garantirgli rifugio, riparo e di provvedere a tutto ciò di cui ha bisogno; nel fornire mezzi di trasporto; nel procurare strumenti di comunicazione. La pena prevista è della reclusione fino a quattro anni e si procede d'ufficio.

- *Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (artt. 270 quater)*

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta deve tendere ad arruolare una o più persone allo scopo di compiere atti di violenza con finalità di terrorismo anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, oppure allo scopo di compiere atti di sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. La

pena prevista è della reclusione da sette a quindicianni e si procede d'ufficio.

- *Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)*

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. La norma ha come elemento oggettivo la condotta di chi addestra o fornisce istruzioni allo scopo di: preparare o usare materiali esplosivi, armi da fuoco, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale; preparare o usare materiali esplosivi, armi da fuoco, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. La pena prevista è della reclusione da cinque a dieci anni e si procede d'ufficio.

- *Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)*

La norma in commento ha come elemento oggettivo:

- le condotte che per loro natura o contesto possono arrecare danno a un Paese o ad una Organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di: intimidire la popolazione; costringere i poteri pubblici a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto; costringere un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto; destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese; destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un'organizzazione internazionale;
- le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo dalle norme internazionali vincolanti per il nostro Paese.
 - *Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)*

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta si sostanzia nel compiere atti idonei e inequivocabilmente diretti ad attentare: a) alla vita di una persona;

b) all'incolumità di una persona. La condotta deve tendere a perseguire finalità di terrorismo o di eversione. La pena prevista è, per l'ipotesi sub a), della reclusione non inferiore a venti anni e per l'ipotesi sub b) della reclusione non inferiore a sei anni. Si procede d'ufficio.

- *Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)*

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. L'elemento oggettivo del reato è costituito da qualsiasi condotta che, privando della libertà personale un soggetto, è in grado di ledere o mettere in pericolo le istituzioni, cioè di perseguire finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale. La pena prevista è della reclusione da venticinque a trenta anni e si procede d'ufficio. Se si è verificata la morte voluta o non voluta del sequestrato la pena è l'ergastolo nel primo caso e della reclusione di anni trenta nel secondo. Costituiscono circostanze attenuanti l'essersi dissociato dal vincolo associativo e dalle convinzioni terroristiche ed eversive del gruppo, favorendo il riacquisto della libertà personale della vittima, e quando la morte del sequestrato avviene dopo la sua liberazione ma a causa del sequestro.

- *Istigazione a commettere uno o più delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.)*

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta consiste nell'istigare taluno a commettere uno dei reati contro la personalità interna ed internazionale dello Stato previsti nel titolo del Codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione.

- *Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione*

(artt. 304 e 305 c.p.)

Tali reati si realizzano rispettivamente nei confronti di chiunque si accordi o si associ al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente articolo (art. 302 c.p.)

- *Banda armata, formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.)*

Tali ipotesi di reato si configurano nei confronti di:

- chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di commettere uno dei reati previsti nell'art. 302 c.p.;
- chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda ai sensi degli artt. 305 e 306 del c.p.

b. Dei reati previsti dalle Leggi Speciali

Tra i reati previsti in materia di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico contenute in Leggi Speciali, va ricordato l'art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato, il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Pertanto, qualsiasi delitto previsto dal Codice Penale o dalle Leggi Speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-quater, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'Ente. Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella L. 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea e nella L. 28 dicembre 1989, n. 422, di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, con protocollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale, firmata a Romail 10 marzo 1988.

c. Dei reati realizzati in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999

Dalla lettura dell'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo siglata a New York il 9 dicembre del 1999: "*commette reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:*

(a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa...Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b). Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:(a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra; b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra; (c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e: (i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato ...".

Per poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento anti-giuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla. Ciò detto, per poter configurare una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività.

Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.

1.3. Aree a rischio-reato

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, sono state considerate a rischio le seguenti aree aziendali:

1. gestione dei rapporti con fornitori e partner a livello nazionale e transnazionale;
2. gestione dei contratti di consulenza;
3. gestione dei flussi finanziari.

1.4. Destinatari e principi generali di condotta

La presente Parte Speciale fa riferimento a comportamenti che possono essere realizzati da: Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti, Clienti, Soci, Partner e Fornitori come già definiti "Destinatari" nella Parte Generale del Modello.

I Destinatari sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni ed attività, a conoscere e ad osservare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il presente Modello;
- il Codice Etico.

Tutto il personale della Società nonché i Collaboratori esterni e Partner, tramite apposite clausole contrattuali, devono:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico di cui all'art. 25- quater del Decreto;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di cui all'art. 25- quater del Decreto, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

In particolare, non è consentito:

- promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- fornire, anche indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano realizzare atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- o dare rifugio o fornire ospitalità a persone che partecipano ad una associazione vietata dalla legge, al fine di garantirgli rifugio, riparo e di provvedere a tutto ciò di cui ha bisogno;
- fornire mezzi di trasporto e/o procurare strumenti di comunicazione a persone che partecipano ad una associazione vietata dalla legge;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsiasi operazione commerciale e/o finanziaria, sia direttamente che per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o

giuridiche) i cui nominativi siano contenuti nelle Liste nominative di soggetti collegati al terrorismo internazionale o controllati da soggetti indicati nelle Liste medesime quando tale rapporto di controllo sia noto;

- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsiasi operazione commerciale e/o finanziaria, sia direttamente che per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) residenti nei Paesi indicati nelle Liste sopra indicate. Salvo esplicito consenso dell'OdV e del Presidente del CdA della Società;
- effettuare prestazioni in favore dei Consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- elargire compensi in favore dei Consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

1.5. Regole da osservare nelle Aree a rischio-reato

Ai fini di una decisa attività di prevenzione dal rischio di commissione degli illeciti di cui alla presente Parte Speciale, la Società ha predisposto una serie di regole comportamentali e

procedure operative in relazione alle attività ritenute maggiormente a rischio reato (Allegato 2 "Tabella di comparazione classi di reato / processi, protocolli e procedure).

1.6. Verifiche e controlli dell'ODV

Nello svolgimento dei propri compiti e con il supporto delle funzioni/dipartimenti competenti, l'OdV effettua periodici controlli a campione, in particolare volti a verificare:

- il sistema di deleghe aziendali e l'aggiornamento dello stesso in relazione alle funzioni preposte allo svolgimento dei processi sensibili;
 - la disponibilità di una documentazione completa ed esaustiva, la rintracciabilità dei soggetti coinvolti nel processo decisionale e l'esistenza di un flusso informativo adeguato;
 - l'attuazione degli eventuali interventi sanzionatori nei confronti dei soggetti inadempienti;
 - l'efficacia deterrente del sistema sanzionatorio aziendale;
 - l'adeguatezza delle clausole contrattuali utilizzate per la regolamentazione dei rapporti con Consulenti e Partner;
- il rispetto delle procedure interne definite;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Modello di organizzazione, gestione e controllo Decreto Legislativo n. 231/2001

Parte Speciale "Delitti contro la personalità individuale"

1. DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

1.1. Premessa

Di seguito si descrivono i reati di cui agli artt. 25 quater.1 e 25 quinquies del Decreto che richiamano i delitti contro la personalità individuale disciplinati nella Sezione I del Capo II, Titolo XII, Libro II, del Codice Penale.

Si tratta di reati commessi in violazione dei diritti fondamentali della persona, di abusi sessuali, di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone. La commissione di questi reati viene sanzionata anche nei confronti degli enti che organizzano o gestiscono attività vietate dalla normativa in esame.

1.2. La tipologia dei delitti contro la personalità individuale

a. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta si sostanzia nel cagionare una mutilazione degli organi genitali femminili, in assenza di esigenze terapeutiche, dalla quale derivi una menomazione sessuale ovvero una malattia nel corpo e nella mente. La pena prevista è della reclusione da quattro a dodici anni e si procede d'ufficio.

b. Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.)

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta si sostanzia nel:

- ridurre in schiavitù una persona, ossia su di essa si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi;
- ridurre in servitù ossia in uno stato di soggezione fisica o psicologica, ottenuto mediante violenza o minaccia o abuso di autorità o approfittando di una situazione di necessità, per costringerla a prestazioni lavorative o sessuali o a prestazioni che comunque ne comportino lo sfruttamento. Es. Tizio favorisce l'ingresso in Italia di persone bisognose costringendole a lavorare in condizioni disumane.

La pena prevista è della reclusione da otto a venti anni e si procede d'ufficio.

c. Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta consiste:

- nell'indurre alla prostituzione un minore, ossia nel porre in essere quella suggestione in grado di persuadere il minore a porre in essere una determinata attività per evitare un danno maggiore;
- nel favorire la prostituzione del minore;
- nello sfruttare la prostituzione del minore.

La pena base prevista è della reclusione da sei a dodici anni e con la multa sino ad € 154.937. Si procede d'ufficio.

d. Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta consiste nel:

- Utilizzare minori per realizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pornografico;
- indurre minori a partecipare ad esibizioni pornografiche;
- distribuire, divulgare, diffondere o pubblicizzare il suddetto materiale;
- distribuire o divulgare notizie o informazioni, con qualunque mezzo, anche telematico, per adescare o sfruttare sessualmente dei minori;
- offrire o cedere, anche gratuitamente, materiale pornografico prodotto attraverso lo sfruttamento sessuale dei minori.

Esempi: Tizio, esperto informatico, crea e gestisce un sito nel quale vengono fornite informazioni relative ad incontri sessuali con minori; Caio trasmette file contenenti immagini pedopornografiche attraverso una chat line: in questo caso occorre verificare, al fine della contestazione di cui al comma 3 della norma in esame, se il software consenta a chiunque vi si colleghi la condivisione di cartelle, archivi e documenti contenenti il materiale pornografico, in modo che chiunque possa accedervi e, senza formalità di una sua volontà esplicita, prelevarlo direttamente. Se invece il download avviene solo a seguito della manifestazione di volontà dichiarata nel corso di una conversazione privata si realizzerà l'ipotesi di reato più lieve di cui al comma 4 della norma. Si procede d'ufficio.

e. Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta consiste nel:

- procurarsi materiale pornografico prodotto mediante utilizzazione sessuale di minori;
- detenere lo stesso materiale di cui sopra. Es. Tizio accede ad un sito e versa l'importo richiesto per acquistare materiale pornografico con protagonisti minori.

La pena prevista è della reclusione fino a tre anni e della multa non inferiore ad € 1.549. Si procede d'ufficio.

f. Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.)

La condotta consiste nel perpetrare i reati di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico utilizzando immagini di minori o parti di esse anche di carattere "virtuale" (ossia che rappresenta in modo realistico, immagini di minori in realtà inesistenti) mediante l'ausilio di tecniche grafiche e di mezzi di comunicazione telematica.

g. Tratta di persone (art. 601 c.p.)

La norma punisce chiunque costringe o induce una persona ad entrare nel territorio dello Stato, o a soggiornarvi o a uscirne, o a trasferirsi all'interno dello stesso per uno degli scopi illeciti contemplati, al fine di colpire il traffico in qualunque suo segmento, anche quando il territorio dello Stato non sia la destinazione finale della tratta ma solo un passaggio necessario per raggiungere altre destinazioni. L'elemento oggettivo del reato consiste in due condotte che si sostanziano:

- nel commettere tratta di persone, dove per tratta deve intendersi ogni atto di cattura, acquisto o cessione di individuo per ridurlo in schiavitù;
- nell'induzione (mediante inganno) o nel costringimento (mediante violenza, minaccia, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di necessità o mediante promessa o dazione di somme di denaro o altri vantaggi alla persona che su di essa ha l'autorità), all'ingresso o al soggiorno o all'uscita dal territorio dello Stato o al trasferimento al suo interno, al fine di ridurre o mantenere in schiavitù o in servitù taluno.

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. La pena base prevista è della reclusione da otto a venti anni e si procede d'ufficio.

h. Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta consiste nell'alienare o cedere una persona che si trova in stato di schiavitù o di servitù. La pena base è della reclusione da otto a venti anni e si procede d'ufficio.

1.3. Aree a rischio-reato

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, sono state considerate a rischio le seguenti aree aziendali:

1. Gestione del personale;
2. Gestione sistemi informatici;

3. Gestione dei rapporti con fornitori, Soci e partner a livello nazionale e transnazionale.

1.4. Destinatari e principi generali di condotta

La presente Parte Speciale fa riferimento a comportamenti che possono essere realizzati da: Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti, Clienti, Soci, Partner e Fornitori come già definiti "Destinatari" nella Parte Generale del Modello.

I Destinatari sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni ed attività, a conoscere e ad osservare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- o il presente Modello;
- o il Codice Etico.

Tutto il personale della Società nonché i Collaboratori esterni e Partner, tramite apposite clausole contrattuali, devono:

- o astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati di cui agli artt. 25 quater.1 e 25 quinquies del Decreto;
- o astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di cui agli artt. 25 quater.1 e 25 quinquies del Decreto, possano potenzialmente realizzarle;
- o agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

In particolare, dovranno:

- o richiedere l'impegno dei Collaboratori Esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienicosanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui essi operano salvo quanto più avanti previsto (terzo ultimo punto elenco);
- o porre attenzione alla selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori. L'affidabilità di tali Partner o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante;
- o verificare, in caso di assunzione diretta di personale, il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
- o verificare, nel caso che un Socio o Partner abbia la propria sede all'estero ed ivi venga svolta l'opera a favore della Società, che il Partner si attenga alla normativa locale o, se più severa, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile ("C138 Convenzione sull'età minima 1973" e "C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile");
- o informare immediatamente l'OdV qualora venga rilevata una gestione anomala del personale utilizzato dal Partner;
- o rispettare la previsione del Codice Etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dalla presente Parte Speciale;
- o utilizzare strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da primarie e reputate imprese del settore che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di "content filtering").

1.5. Regole da osservare nelle Aree a rischio-reato

Ai fini di una decisa attività di prevenzione dal rischio di commissione degli illeciti di cui alla presente Parte Speciale, la Società ha predisposto una serie di regole comportamentali e procedure operative in relazione alle attività ritenute maggiormente a rischio reato (Allegato 2 "Tabella di comparazione classi di reato / processi, protocolli e procedure).

1.6. Verifiche e controlli dell'ODV

Nello svolgimento dei propri compiti e con il supporto delle funzioni/dipartimenti competenti, l'OdV effettua periodici controlli a campione, in particolare volti a:

- verificare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale.
- verificare il rispetto delle procedure interne definite;
- verificare l'attuazione degli eventuali interventi sanzionatori nei confronti dei soggetti inadempienti;
- verificare l'efficacia deterrente del sistema sanzionatorio aziendale.

Modello di organizzazione, gestione e controllo Decreto Legislativo n. 231/2001

Parte Speciale *"Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"*

1. DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

1.1. Premessa

Il nuovo art. 25 octies del Decreto ha inserito i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita. Questa norma è stata introdotta dal D.Lgs. del 21 novembre 2007 n. 231 di "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione".

Le condotte rilevanti che possono dare origine alla responsabilità amministrativa diretta per la società, nel cui interesse o vantaggio è stato compiuto l'illecito, hanno per oggetto i reati di cui si fornisce la descrizione nel successivo paragrafo.

1.2. La tipologia dei reati in materia di ricettazione e riciclaggio

a. Ricettazione (art. 648 c.p.)

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta si sostanzia nel:

- acquistare (a titolo gratuito od oneroso) denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto (ossia cose che furono utilizzate o destinate al compimento del delitto);
- ricevere tali cose;
- occultarle (nasconderle anche temporaneamente dopo averle avute a disposizione);
- intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare.

La condotta deve essere eseguita al fine di ottenere per sé o per altri un profitto. La pena base è la reclusione sino a sei anni e la multa da € 516 ad € 10.329. Si procede d'ufficio.

b. Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta si sostanzia nel:

- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo. [Sostituire significa: scambiare e rimpiazzare il denaro o un'altra utilità provenienti dalla commissione di fatti criminosi con denaro, beni o altre utilità "puliti". Trasferire significa: far passare la titolarità dei beni provenienti da un reato dalla sfera giuridica di un soggetto a quella di un'altra persona mediante strumenti negoziali o forme giuridiche diverse.];
- compiere altre azioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ossia compiere qualunque azione capace di ostacolare l'accertamento della provenienza illecita del denaro, dei beni o di altre utilità derivanti dalla commissione di altro reato.

La pena prevista è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da € 1.032 ad € 15.493. Si procede d'ufficio.

c. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta consiste nell'impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. *Impiegare*, nel caso di specie significa investire a scopo di lucro; *attività economiche o finanziarie* sono tutte quelle idonee a procurare profitto (ad es. banche, società di intermediazione mobiliare, ecc.). La pena prevista è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da € 1.031 ad € 15.493. Si procede d'ufficio.

La normativa italiana, in tema di prevenzione dei Reati di riciclaggio, prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito, anzitutto, dal Decreto

Antiriciclaggio, che ha in parte abrogato e sostituito la legge del 5 luglio 1991 n. 197. Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

- la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiore alle soglie fissate dalla normativa vigente. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;
- l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;
- l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui sopra, sono:

- a. gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano, ad esempio:
 - banche;
 - poste italiane;
 - società di intermediazione mobiliare (SIM);
 - società di gestione del risparmio (SGR);
 - società di investimento a capitale variabile (SICAV).
- b. i professionisti, tra i quali si indicano:
 - i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
 - i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.
- c. i revisori contabili;
- d. altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano:
 - recupero di crediti per conto terzi;
 - trasporto di denaro contante;
 - gestione di case da gioco;
 - offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

Come emerge dall'elencazione appena riportata, CNS non figura tra i destinatari del Decreto Antiriciclaggio; tuttavia, gli Esponenti Aziendali, al pari di qualsiasi soggetto giuridico, possono astrattamente commettere uno dei Reati di Riciclaggio.

L'art. 25 octies del Decreto 231 ("Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"), può pertanto applicarsi a CNS.

1.3. Aree a rischio-reato

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, sono state considerate a rischio le seguenti aree aziendali:

1. gestione dei rapporti con fornitori, soci e partner a livello nazionale e transnazionale;
2. gestione dei flussi finanziari;
3. gestione del personale.

1.4. Destinatari e principi generali di condotta

La presente Parte Speciale fa riferimento a comportamenti che possono essere realizzati da: Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti, Soci, Clienti e Fornitori come già definiti "Destinatari" nella Parte Generale del Modello.

I Destinatari sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni ed attività, a conoscere e ad osservare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- o Il presente Modello;
- o Il Codice Etico.

Inoltre, i Destinatari devono:

- o astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati societari di cui all'art. 25 octies del Decreto;
- o astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di cui all'art. 25 octies del Decreto, possano potenzialmente realizzarle;
- o agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- o accettare mezzi di pagamento diversi da quelli che transitano sui normali canali bancari;
- o accettare pagamenti, anche se effettuati tramite i normali canali bancari, provenienti da soggetti diversi dal cliente che ha originato la prestazione;
- o informare immediatamente gli organi sociali e l'OdV di eventuali comportamenti sospetti a carico di terzi con cui la società ha rapporti, relativi ai reati sopra elencati.

1.5. Regole da osservare nelle Aree a rischio-reato

Ai fini di una decisa attività di prevenzione dal rischio di commissione degli illeciti di cui alla presente Parte Speciale, la Società ha predisposto una serie di regole comportamentali e procedure operative in relazione alle attività ritenute maggiormente a rischio reato (Allegato 2 "Tabella di comparazione classi di reato / processi, protocolli e procedure).

1.6. Verifiche e controlli dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati descritti nella presente Parte Speciale sono i seguenti:

- o verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- o monitoraggio sull'efficacia delle procedure a prevenire la commissione dei reati;
- o verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici – protesti, procedure concorsuali – o acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori ecc...);
- o verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- o eseguire controlli formali e sostanziali sui flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società



controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni ed Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni od operazioni straordinarie;

- verifica della Tesoreria (rispetto sulle soglie per i pagamenti in contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.);
- verificare l'adozione di adeguati programmi di formazione del personale esposto al rischio di riciclaggio;
- verifica dell'efficacia deterrente del sistema sanzionatorio aziendale.

Modello di organizzazione, gestione e controllo
Decreto Legislativo n. 231/2001

Parte Speciale
"Reati transnazionali"

1. REATI TRANSNAZIONALI

1.1. Premessa

Con la Legge 16 marzo 2006 n. 146 il legislatore italiano ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione ed ai Protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 Novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.

La citata legge, che all'art. 10 prevede il sorgere della responsabilità amministrativa degli enti in caso di commissione dei reati transnazionali, contiene interamente la disciplina dei nuovi reati, presupposto al quale occorre dunque far riferimento anche per rinvenire l'entità e la durata delle relative sanzioni.

Le condotte rilevanti che possono dare origine alla responsabilità amministrativa diretta per la società nel cui interesse o vantaggio è stato compiuto l'illecito hanno per oggetto i reati di cui si fornisce la descrizione nel successivo paragrafo.

1.2. La tipologia dei reati transnazionali

Art. 3 L.146/2006 "Definizione di reato transnazionale":

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:
 - o sia commesso in più di uno Stato;
 - o ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
 - o ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
 - o ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato."

Art. 10 L.146/2006 "Responsabilità amministrativa degli Enti":

In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai punti seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del Codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.

6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del Codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.

Pertanto, ai sensi della Legge n. 146/2006, i reati rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa degli Enti sono:

a. Reati associativi:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.): quando almeno tre persone si associano, promuovono, costituiscono, organizzano una associazione finalizzata alla commissione di più delitti, in violazione di leggi di differenti Paesi, ovvero qualora un soggetto partecipi ad una simile organizzazione;
- Associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.): questa fattispecie contempla differenti condotte secondo un ordine crescente di gravità quali far parte di una associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, ovvero, circostanza aggravante, essere i promotori, i dirigenti o gli organizzatori di tale associazione. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquistare in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o altri in occasione di consultazioni elettorali, violando leggi di nazioni diverse;
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del DPR n. 43/1973): qualora tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti quali l'introduzione, il trasporto, l'acquisto o la detenzione nel territorio dello Stato di un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali, in violazione di differenti ordinamenti giuridici, nonché qualora tre o più persone promuovano, costituiscano, dirigano, organizzino o finanzino l'associazione di cui appena sopra. La disposizione in esame punisce in maniera attenuata la condotta di colui che si limiti a partecipare all'associazione ovvero dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, aiutando concretamente l'Autorità di Polizia Giudiziaria nell'attività di indagine;
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, art. 10 Legge 146/06, art 74 D.P.R. 309/90: qualora tre o più persone si associano, promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano una organizzazione finalizzata alla commissione di più delitti tra quelli di cui all'art. 74 del D.P.R. 309/90, rubricato "Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope", violando leggi di diverse nazioni. In materia di stupefacenti il D.L. 272/05, convertito in Legge n. 49 del 2006 (c.d. Legge Fini), ha apportato rilevanti modifiche all'art. 73, eliminando la distinzione tra le droghe "pesanti" e quelle "leggere", aggravando ulteriormente le conseguenze per chi tenga le condotte incriminate. E' punita, pertanto, l'organizzazione

criminale che produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero la quale importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiore ai limiti fissati con decreto del Ministro della salute in concerto col Ministro della giustizia o di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope. È punito, benché in misura ridotta, colui che si limiti a partecipare all'associazione ovvero si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

b. Reati concernenti il riciclaggio:

- Ricettazione (art. 648 c.p.): questa fattispecie si realizza qualora l'associazione criminale, violando leggi di più Stati, riceva od occultata denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque, si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare;
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.): questa fattispecie si realizza qualora l'associazione criminale, violando leggi di più Stati, sostituisca o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena sarà maggiore se il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale;
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter c.p.): si realizza qualora l'organizzazione criminale, violando leggi di più Stati e fuori dei casi di cui sopra, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. La pena sarà maggiore se il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.

c. Reati concernenti il traffico di migranti:

- Traffico di immigranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286): L'art 12 del D.Lgs. 286/98 punisce varie e distinte condotte illecite che si realizzano qualora, violando le leggi di diversi paesi, l'organizzazione criminale:
 - al fine di trarne profitto anche indiretto compia atti diretti a procurare a taluno l'ingresso nel territorio dello Stato irregolarmente, ovvero a procurare l'ingresso illegale in un altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. La pena è aggravata qualora il fatto riguardi l'ingresso o la permanenza illegale nello Stato di cinque o più persone, se a causa della commissione del reato si esponga alcuno a pericolo per la sua vita o incolumità, o sia sottoposto a trattamento inumano o degradante;
 - realizzi le condotte appena sopra descritte al fine di reclutare persone destinate alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero per consentire l'ingresso di minori da impegnare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento (comma 3 ter);
 - al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorisca la permanenza di questi nel territorio dello Stato illegalmente (comma 5).

d. Reati di intralcio alla giustizia:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (377 bis c.p.): si realizza quando la criminalità organizzata, violando leggi di differenti nazioni, con violenza o con minaccia, con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere;
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.): quando, violando leggi di differenti nazioni, una organizzazione criminale aiuti un delinquente ad eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa, dopo la commissione di un reato punito con la pena dell'ergastolo o la reclusione, sempre che l'organizzazione non vi abbia concorso.

1.3. Aree a rischio-reato

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, sono state considerate a rischio le seguenti aree aziendali:

1. gestione dei rapporti con fornitori, soci e partner a livello nazionale e transnazionale;
2. gestione dei flussi finanziari;
3. gestione del personale.

1.4. Destinatari e principi generali di condotta

La presente Parte Speciale fa riferimento a comportamenti che possono essere realizzati da: Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti, Soci, Clienti e Fornitori come già definiti "Destinatari" nella Parte Generale del Modello.

I Destinatari sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni ed attività, a conoscere e ad osservare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- o Il presente Modello;
- o Il Codice Etico.

Inoltre, i Destinatari

devono:

- o astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati transnazionali di cui alla L. 16 marzo 2006 n. 146;
- o astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di cui alla L. 16 marzo 2006 n. 146, possano potenzialmente realizzarle;
- o agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

1.5. Regole da osservare nelle Aree a rischio-reato

Le regole da osservare e gli standard di controllo definiti nel Modello Parte Speciale "C" in relazione ai reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché quelli definiti nella Parte Speciale "E" in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (esistenza di procedure formalizzate, tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici, segregazione dei compiti, esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate) in seguito all'adeguamento dei protocolli di controllo esistenti con gli obblighi introdotti dalla nuova legge, sono stati ritenuti applicabili per la prevenzione dei reati transnazionali.

1.6. Verifiche e controlli dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati descritti nella presente Parte Speciale sono i seguenti:

- o verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- o monitoraggio sull'efficacia delle procedure a prevenire la commissione dei reati;
- o verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievole pubblici – protesti, procedure concorsuali – o acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori ecc...);
- o verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle

transazioni;

- eseguire controlli formali e sostanziali sui flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni ed Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni od operazioni straordinarie;
- verifica della Tesoreria (rispetto sulle soglie per i pagamenti in contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.);
- verifica dell'efficacia deterrente del sistema sanzionatorio aziendale.

Modello di organizzazione, gestione e controllo
Decreto Legislativo n. 231/2001

Parte Speciale
"Reati contro l'industria e il commercio"

1. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

1.1. Premessa

L'articolo 15 della L. 99/2009 ha apportato modifiche all'art. 25-bis del d.lgs. 231/2001 ed ha introdotto l'art. 25-bis 1, prevedendo la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati di contraffazione e delitti contro l'industria e il commercio, sempreché siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio della medesima. In particolare, nell'art. 25-bis è stata inserita la lettera f-bis), che ha introdotto gli articoli 473 e 474 c.p., mentre l'art. 25-bis.1 sancisce la responsabilità amministrativa dell'ente anche in relazione dei reati previsti dalle norme di cui agli artt. 513, 513-bis, 514. 515, 516, 517,517-ter, 517-quater c.p..

Allo scopo di evitare e prevenire la realizzazione dei reati previsti dagli articoli 25-bis e 25-bis 1 del d.lgs. 231/2001, ed in conformità con le politiche aziendali, nonché in attuazione dei principi di trasparenza, efficienza e buon governo, i Destinatari del Modello dovranno rispettare e uniformarsi alle prescrizioni di seguito riportate.

1.2. Tipologia dei reati contro l'industria e il commercio

Art. 473 c.p.- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

1. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
2. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p. -Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

1. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
2. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

La nozione di "violenza sulle cose" si ricava dall'art. 392 c.p. (Esercizio arbitrario delle proprie

ragioni con violenza sulle cose), laddove si precisa che, agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione; si deve pertanto fare riferimento a qualsiasi atto di modifica dello stato fisico delle cose, con o senza danneggiamento delle stesse.

Per "mezzi fraudolenti" devono, invece, intendersi quei mezzi idonei a trarre in inganno, quali artifici, raggiri, simulazioni, menzogne. Pertanto, posto che nella prassi la condotta tipica viene tenuta dal concorrente sleale o da un suo collaboratore/dipendente, parte della dottrina identifica i mezzi fraudolenti con i fatti descritti dall'art. 2598 c.c. e, dunque, per esempio, nell'uso di altri marchi registrati, nella diffusione di notizie false e tendenziose e, in generale, nella pubblicità menzognera e nella concorrenza parassitaria (imitazione delle iniziative del concorrente in modo da ingenerare confusione).

Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza

1. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici

Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali

1. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 51.
2. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio

1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.
2. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Art. 517 - ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

1. Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la

multa fino a euro 20.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.
3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517 - quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

1. Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 [c.p. 517-quinquies].
2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

1.3. Aree rischio reato

In funzione delle attività svolte da CNS, si ritiene di poter escludere la possibilità che si possa in astratto commettere il reato di cui all'Art 517-quater c.p. .

Le altre ipotesi di reato potrebbero coinvolgere le seguenti funzioni aziendali:

- Coordinamento commerciale
- Approvvigionamenti e Logistica
- Gestione Risorse Umane (affidata alla Direzione Generale)

1.4. Destinatari e principi generali di condotta

La presente Parte Speciale fa riferimento a comportamenti che possono essere realizzati da: Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti, Soci, Clienti e Fornitori come già definiti "Destinatari" nella Parte Generale del Modello.

I Destinatari sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni ed attività, a conoscere e ad osservare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- o Il presente Modello;
- o Il Codice Etico.

Inoltre, i Destinatari devono:

- o astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati descritti al punto 7.2
- o agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

1.5. Regole da osservare nelle Aree a rischio-reato

Ai fini di una decisa attività di prevenzione dal rischio di commissione degli illeciti di cui alla presente Parte Speciale, la Società ha predisposto una serie di regole comportamentali e procedure operative in relazione alle attività ritenute maggiormente a rischio reato (Allegato 2 "Tabella di comparazione classi di reato / processi, protocolli e procedure).

1.6. Verifiche e controlli dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati descritti nella presente Parte Speciale sono i seguenti:

- monitoraggio sull'efficacia delle procedure a prevenire la commissione dei reati;
- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievole pubblici – protesti, procedure concorsuali – o acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori ecc...);
- verifica sulla formazione dei listini di prodotti approvati e previsti per la vendita e della loro conformità alle normative di legge
- verifica a campione sui contenuti delle offerte commerciali e della loro rispondenza al listino dei prodotti approvati
- per i prodotti a listino di proprietà di CNS Tech Spa: verifica (all'atto di un nuovo inserimento) della liceità dell'acquisizione di ogni singolo elemento che ha contribuito alla formazione del nuovo prodotto

Modello di organizzazione, gestione e controllo

Decreto Legislativo n. 231/2001

Parte Speciale *"Reati in materia di violazione del diritto d'autore"*

1. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1.1. Premessa

La fattispecie di reato è contemplata all'art 25-nonies:

Art. 25-nonies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'entele sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174- quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

1.2. Tipologie di reati in violazione del diritto d'autore

Articoli della Legge 22 aprile 1941, n. 633 richiamati:

Art. 171

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
- a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
- e) (soppresso)
- f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima

dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro

516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da da euro 1.032 a euro 5.164.

Art. 171-bis

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti insupporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare l'eliminazione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezioni di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette

a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del Codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-septies

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato, apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 181-bis

1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.

2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.

3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal

decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.

4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del già menzionato regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.

6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.

7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della SIAE.

8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno.

1.3. Aree rischio reato

Le aree aziendali di potenziale rischio sono:

- Sistemi informativi
- Approvvigionamenti e Logistica

1.4. Destinatari e principi generali di condotta

La presente Parte Speciale fa riferimento a comportamenti che possono essere realizzati da: Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Soci, Clienti e Fornitori come già definiti "Destinatari" nella Parte Generale del Modello.

I Destinatari sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni ed attività, a conoscere e ad osservare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Il presente Modello;
- Il Codice Etico.

Inoltre, i Destinatari devono astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati descritti al punto 8.2.

1.5. Regole da osservare nelle Aree a rischio-reato

Ai fini di una decisa attività di prevenzione dal rischio di commissione degli illeciti di cui alla presente Parte Speciale, la Società ha predisposto una serie di regole comportamentali e procedure operative in relazione alle attività ritenute maggiormente a rischio reato (Allegato 2 "Tabella di comparazione classi di reato / processi, protocolli e procedure).

1.6. Verifiche e controlli dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati descritti nella presente Parte Speciale sono i seguenti:

- monitoraggio sull'efficacia delle procedure a prevenire la commissione dei reati;
- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici – protesti, procedure concorsuali – o acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori ecc...);
- verifica a campione delle richieste di offerta a fornitori di dispositivi di registrazione e riproduzione di immagini e suoni in ordine alla conformità alla normativa sul diritto d'autore
- verifica annuale degli acquisti di prodotti informatici in ordine alla acquisizione dell'licenza d'uso e controllo a campione su alcune postazioni di lavoro in ordine alla rispondenza tra installazioni effettuate e possesso delle relative licenze d'uso.
- Acquisizione dell'elenco licenze acquistate e controllo dei pagamenti periodici e delle scadenze delle licenze in uso in CNS Tech Spa.

Modello di organizzazione, gestione e controllo
Decreto Legislativo n. 231/2001

Parte Speciale
"Reati informatici"

1. REATI INFORMATICI

1.1. Premessa

Le ipotesi di reato contemplate dalla legge sono:

Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

1.2. Tipologie di reati informatici

Articoli del Codice penale richiamati:

Art. 491 bis - Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Art. 615 ter - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

1. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
 - a) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
 - b) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
 - c) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
3. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 615 quater - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater

Art. 615 quinquies - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Art. 617 quater - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

1. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
3. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
4. Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
 - a) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
 - b) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
 - c) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617 quinquies - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

1. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

Art. 635 bis - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Art. 635 ter - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. Art. 635 quater - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. Art. 635 quinquies - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Art. 640 quinquies - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

1.3. Aree rischio reato

Le aree aziendali di potenziale rischio sono:

- Sistemi informativi
- Risorse Umane (funzione attribuita alla Direzione Generale)

1.4. Destinatari e principi generali di condotta

La presente Parte Speciale fa riferimento a comportamenti che possono essere realizzati da: Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Soci, Collaboratori, Consulenti, Clienti e Fornitori come già definiti "Destinatari" nella Parte Generale del Modello.

I Destinatari sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni ed attività, a conoscere e ad osservare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Il presente Modello;
- Il Codice Etico.

Inoltre, i Destinatari devono astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati descritti al punto 9.2.

1.5. Regole da osservare nelle Aree a rischio-reato

Ai fini di una decisa attività di prevenzione dal rischio di commissione degli illeciti di cui alla presente Parte Speciale, la Società ha predisposto una serie di regole comportamentali e procedure operative in relazione alle attività ritenute maggiormente a rischio reato (Allegato 2 "Tabella di comparazione classi di reato/processi, protocolli e procedure).

1.6. Verifiche e controlli dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati descritti nella presente Parte Speciale sono i seguenti:

- monitoraggio sull'efficacia delle procedure a prevenire la commissione dei reati;
- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici – protesti, procedure concorsuali – o acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori ecc...);
- acquisizione annuale di una relazione della funzione Sistemi Informativi in ordine ai presidi e accorgimenti adottati per impedire al personale di accedere a siti e fonti informative potenzialmente in grado di offrire strumenti per reati informatici;
- verifica dell'efficacia deterrente del sistema sanzionatorio aziendale.

Modello di organizzazione, gestione e controllo
Decreto Legislativo n. 231/2001

Parte Speciale
"REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO"

1. REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1.1. Premessa

Le ipotesi di reato contemplate dalla legge sono quelle contemplate dall'art. 25-septies (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) del d.lgs. 231/2001.

In data 1° aprile 2008 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo 81/2008, attuativo della delega di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal **D.L. 21 ottobre 2021, n. 146**, convertito, con modificazioni, dalla **L. 17 dicembre 2021, n. 215** e dal **D.L. 21 marzo 2022, n. 21**, convertito, con modificazioni, dalla **L. 20 maggio 2022, n. 51**.

L'art. 30 del d.lgs. 81/2008 ha sostituito l'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 modificando l'impianto delle sanzioni pecuniarie e interdittive a carico degli enti per graduarle in base alla gravità degli incidenti.

L'articolo 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della igiene e della salute sul lavoro) del Decreto è sostituito dal seguente:

- "In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del Decreto Legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza nel lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
- Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
- in relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi."

Le sanzioni interdittive richiamate dalla norma in esame sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione/revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito ;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sempre in tema di sanzioni interdittive, occorre poi riferirsi alle disposizioni (generali) di cui agli artt. 13 e 16 d.lgs. 231/2001. In particolare, un peso determinante acquista la condizione posta dall'art. 13, comma 1, lett. a), d.lgs. 231/2001, ossia la possibilità di applicare le sanzioni interdittive quando "l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando in questo caso la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative". Pertanto, il criterio di attribuzione della responsabilità rimane ancorato ai presupposti rappresentati dall'interesse o vantaggio in capo alla società, nonché alla commissione del reato da parte di uno dei soggetti che si trovino, con la stessa, in una delle posizioni indicate nell'art. 5 del d.lgs. 231/01 (soggetti apicali e persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali).

È opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 43 del codice penale, è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Il d.lgs. 81/2008, all'art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve possedere un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Secondo l'art. 30 del d.lgs. 81/2008, il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex d.lgs. 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, il modello organizzativo e gestionale deve prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso;
- un autonomo sistema di supervisione e controllo sullo svolgimento delle suddette attività.

Inoltre, il 5° comma del medesimo art. 30 dispone che: "In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti".

1.2. Tipologie di reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Articoli del Codice penale richiamati:

OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME (ART. 590 C.P.)

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è:

- **GRAVE:**

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

- **GRAVISSIMA SE DAL FATTO DERIVA:**

3. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
4. la perdita di un senso;
5. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
6. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

1.3. Aree rischio reato

Le aree aziendali di potenziale rischio sono:

- Approvvigionamenti, Logistica e sicurezza sul lavoro
- Risorse Umane (funzione attribuita alla Direzione Generale)

1.4. Destinatari e principi generali di condotta

La presente Parte Speciale fa riferimento a comportamenti che possono essere realizzati da: Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Soci, Collaboratori, Consulenti, Clienti e Fornitori come già definiti "Destinatari" nella Parte Generale del Modello.

I Destinatari sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni ed attività, a conoscere e ad osservare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Il presente Modello;
- Il Codice Etico.

Inoltre, i Destinatari devono astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati descritti al punto 10.2.

1.5. Regole da osservare nelle Aree a rischio-reato

Ai fini di una decisa attività di prevenzione dal rischio di commissione degli illeciti di cui alla presente Parte Speciale, la Società ha predisposto una serie di regole comportamentali e procedure operative in relazione alle attività ritenute maggiormente a rischio reato (Allegato 2 "Tabella di comparazione classi di reato/processi, protocolli e procedure).

Le procedure che la Società ha adottato o che andrà ad adottare nella fase di adeguamento ai principi del Modello saranno conformi a standard definiti per tipologia di area normativa. Gli standard che la Società osserverà sono:

- **DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE:**

- i) emanate ed approvate dagli organi societari delegati che definiscano il Piano di prevenzione e protezione, le Modalità di Attuazione e il relativo Monitoraggio;
- ii) che disciplinino ruoli, responsabilità e modalità di gestione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'organizzazione.

In particolare, lo standard concerne l'esistenza di disposizioni organizzative operative atte a definire, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia:

- i requisiti e gli skill specifici del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (c.d. "RSPP") e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (c.d. "SPP");
- le competenze minime, il numero, i compiti e le responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso;
- il processo di nomina e la relativa accettazione da parte del Medico Competente, con evidenziazione delle modalità e della tempistica in caso di avvicendamento nel ruolo.

- **SISTEMA DI DELEGHE DI FUNZIONI:**

- **REQUISITI FORMALI E SOSTANZIALI DELLE DELEGHE: (art. 16 del D. Lgs. 81/2008)**

- I) La delega risulti da atto scritto recante data certa,
- II) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- III) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- IV) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- V) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto;
- VI) che alla delega sia data idonea pubblicità;
- VII) che la delega abbia ad oggetto attività "delegabili", escluse pertanto la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e la nomina del Responsabile aziendale per la Sicurezza, Prevenzione e Protezione, che si configurano quali attività ricadenti esclusivamente sul Presidente, quale datore di lavoro.

- **MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE:** conformità ai principi di:

- a) effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
- b) idoneità tecnico-professionale del delegato;
- c) vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza;
- d) certezza, specificità e consapevolezza.

- **POTERI E COMPITI DEL SOGGETTO DELEGATO**: conformità alle seguenti indicazioni:
 - a) di poteri decisionali coerenti con le deleghe formalizzate assegnate;
 - b) di un budget per l'efficace adempimento delle funzioni delegate;
 - c) di un obbligo di rendicontazione formalizzata, con modalità prestabilite, sulle funzioni delegate sufficienti a garantire un'attività di vigilanza senza interferenze.

- **INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI**, conformità alle indicazioni seguenti:
 - **DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**: procedura che disciplini l'attività di predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi (c.d. "DVR") e che preveda, fra l'altro l'identificazione dei soggetti preposti, le modalità operative di redazione del DVR, le responsabilità per la verifica e l'approvazione dei contenuti dello stesso, le attività per il monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle azioni a tutela della salute e sicurezza al fine di riesaminare i rischi e provvedere all'aggiornamento dello stesso documento. In particolare, la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
 - a) Il DVR deve avere data certa e contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione;
 - b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
 - c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
 - e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
 - f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
 - **DUVRI**: procedura che disciplini l'attività di predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (c.d. "DUVRI") nel caso in cui CNS Tech spa, in qualità di Committente, appalti a terzi lo svolgimento di attività – erogazione servizi o esecuzione di lavori. Il DUVRI deve elencare tutti i possibili rischi di interazione che possano insorgere in relazione alle attività proprie di CNS Tech spa e di quelle dell'Appaltatore. In particolare, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, CNS Tech spa i) verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi acquisendo l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, e ii) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di

prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Il DUVRI deve essere allegato al contratto di appalto o d'opera.

- **PIANO OPERATIVO PER LA SICUREZZA – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO**: procedura che preveda predisposizione del Piano Operativo per la Sicurezza (c.d. POS) e del conseguente Piano di Sicurezza e di Coordinamento (c.d. "PSC") nel caso di lavori o interventi effettuati su cantieri temporanei o mobili nelle fattispecie in cui CNS Tech spa sub- appalti a terzi tutte o parte di proprie attività. Il PSC è parte integrante del contratto di appalto. La procedura deve prevedere, inoltre, l'identificazione dei soggetti preposti, le modalità operative di redazione dei documenti, le responsabilità per la verifica e l'approvazione dei contenuti dello stesso, le attività per il monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle azioni a tutela della salute e sicurezza al fine di riesaminare i rischi e provvedere all'aggiornamento dello stesso documento in relazione alle evoluzioni dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute ed alla concomitanza di attività professionali svolte sullo stesso cantiere da diverse imprese. Prima dell'inizio dei lavori CNS Tech spa, in qualità di impresa affidataria, trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi operanti in sub-appalto; il PSC è integrato con i POS delle singole imprese esecutrici.
- **ARCHIVIAZIONE**: la procedura relativa prevede la trascrizione, la tracciabilità e l'archiviazione della documentazione aziendale e dei libri obbligatori relativi alla salute e alla sicurezza.

1.6. Verifiche e controlli dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati descritti nella presente Parte Speciale sono i seguenti:

- monitoraggio sull'efficacia delle procedure a prevenire la commissione dei reati;
- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici – protesti, procedure concorsuali – o acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori ecc...);
- acquisizione annuale di una relazione della funzione Approvvigionamenti, Logistica e Coordinamento cantieri in ordine ai cantieri gestiti nell'anno con indicazione dei nominativi dei Coordinatori e Direttori dei Lavori nominati nel periodo;
- verifica della partecipazione dei dipendenti alle attività formative specifiche sulla sicurezza sul lavoro;
- Verifica della corretta attribuzione e del corretto esercizio delle deleghe in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- verifica dell'efficacia deterrente del sistema sanzionatorio aziendale.

Modello di organizzazione, gestione e controllo

Decreto Legislativo n. 231/2001

Parte Speciale *"REATI AMBIENTALI"*

1. REATI AMBIENTALI

1.1. Tipologie di reati in materia di ambiente

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001.

1. UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DISPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE (ART. 727-BIS C.P.)

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate ad uccidere, catturare o detenere esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta ovvero distruggere prelevare o detenere esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

Inoltre, si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste sono l'arresto da uno a sei mesi o l'ammenda fino a Euro 4.000;
- la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

2. DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO (ART. 733-BIS C.P.)

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a distruggere un habitat all'interno di un sito protetto o comunque a deteriorarlo compromettendone lo stato di conservazione.

Inoltre, si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste sono l'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda non inferiore a Euro 3.000.

3. SCARICHI ACQUE REFLUE – SANZIONI PENALI (ART. 137 D.LGS. 152/2006 "NORMAIN MATERIA AMBIENTALE")

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- aprire o comunque effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continuare ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, quando le acque reflue industriali contengono sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del T.U. sull'ambiente;
- effettuare uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma del T.U. sull'ambiente;
- effettuare scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del testo unico sull'ambiente superando i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1 del T.U. sull'ambiente;

- violare i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del T.U. sull'ambiente;
- violare il divieto assoluto di sversamento in mare ai sensi delle disposizioni contenute nelle

convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia da parte di navi od aeromobili previsto per talune sostanze o materiali.

Inoltre, si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque nello svolgimento di attività industriali;
- le pene previste sono – a seconda dei casi - l'arresto da due o tre mesi a due ovvero tre anni e l'ammenda da Euro 3.000 a Euro 30.000 ovvero da Euro 6.000 a Euro 120.000.

4. ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ART. 256 D. LGS.152/2006 "NORMA IN MATERIA AMBIENTALE")

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a:

- effettuare una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- realizzare o gestire una discarica non autorizzata anche in relazione allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- effettuare attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- effettuare il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni applicabili in materia di modalità e tempistiche.

Inoltre, si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque nello svolgimento di attività industriali;
- le pene previste sono – a seconda dei casi - l'arresto da tre mesi a un anno ovvero da sei mesi a due anni e l'ammenda da Euro 2.600 a Euro 26.000 ovvero da Euro 5.200 a Euro 52.000.

5. BONIFICA DEI SITI (ART. 257 D.LGS. 152/2006 "NORMA IN MATERIA AMBIENTALE"):

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a:

- omettere interventi di bonifica nel caso di eventi inquinanti di suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio anche nel caso di sostanze pericolose;
- non effettuare la comunicazione dell'evento inquinante agli enti territoriali e le altre autorità competenti, anche nel caso di sostanze pericolose.

Inoltre, si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque nello svolgimento di attività industriali;
- le pene previste sono – a seconda dei casi - l'arresto da tre mesi a un anno ovvero da uno a due anni e l'ammenda da Euro 1.000 o 2.600 a Euro 26.000 ovvero da Euro 5.200 a Euro 52.000.

6. VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI (ART. 258 D.LGS. 152/2006 "NORMA IN MATERIA AMBIENTALE")

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico- fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti;
- usare un certificato falso durante il trasporto.

Inoltre, si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena prevista è la reclusione fino a due anni.

7. TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 259 D.LGS. 152/2006 "NORMA IN MATERIA AMBIENTALE")

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a:

- effettuare una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259;
- effettuare una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso.

Inoltre, si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste sono l'ammenda da Euro 1.550 a Euro 26.000 e l'arresto fino a due anni;
- la pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

8. ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 260 D.LGS. 152/2006 "NORMA IN MATERIA AMBIENTALE")

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a:

- cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, anche radioattivi, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, al fine di conseguire un ingiusto profitto

Inoltre, si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena prevista è la reclusione da uno a sei anni ovvero per i rifiuti ad alta radioattività la reclusione da tre a otto anni.

9. SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (ART. 260-BIS D. LGS. 152/2006 "NORMA IN MATERIA AMBIENTALE")

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico- fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti ovvero inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- usare un certificato falso durante il trasporto;
- usare una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata durante il trasporto;

Inoltre, si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena prevista è – a seconda dei casi - la reclusione fino a due anni ovvero da sei mesi a tre anni aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

10. PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA – SANZIONI (ART. 279 D.LGS. 152/2006 “NORMA IN MATERIA AMBIENTALE”)

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- violare i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del T.U. sull'ambiente, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.

Inoltre, si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque eserciti uno stabilimento;
- la pena prevista è l'arresto fino a un anno.

11. VIOLAZIONI IN TEMA DI IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE E COMMERCIO DELLE SPECIE PROTETTE (ARTT. 1, 2, 3-BIS E 6 DELLA LEGGE 150/1992)

I reati di cui agli articoli 1 e 2 della legge sopra richiamata si realizzano quando sono integrate condotte finalizzate a:

- importare, esportare o riesportare esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e s.m.i. per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati A, B e C del Regolamento medesimo e s.m.i.;
- violare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 e al Regolamento (CE) 939/97, e s.m.i.;
- utilizzare i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporta o fare transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 e al Regolamento (CE) 939/97, e s.m.i. e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington;
- commerciare piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 e al Regolamento (CE) 939/97, e s.m.i.;
- detenere, utilizzare per scopi di lucro, acquistare, vendere, esporre o detenere per la vendita o per fini commerciali, offrire in vendita o comunque cedere esemplari senza la prescritta documentazione.

Inoltre, si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste per il reato di cui all'articolo 1 sono l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da Euro 7.746,85 a Euro 77.468,53 ovvero arresto da tre mesi a due anni e ammenda da Euro 10.329,14 a Euro 103.291,38 in caso di recidiva, con possibile sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi se il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa;
- le pene previste per il reato di cui all'articolo 2 sono l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da Euro 10.329,14 a Euro 103.291,38, anche in caso di recidiva, con possibile sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi se il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa.

Il reato di cui all'articolo 3-bis della legge sopra richiamata si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- falsificare o alterare certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisire una licenza o un certificato, usare certificati o licenze falsi o alterati.

Inoltre, si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste sono quelle previste per le falsità in atti di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale (cfr. Parte Speciale "Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati" – paragrafo 1.2).

Il reato di cui all'articolo 6 della legge sopra richiamata si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, così come individuati ed elencati con decreto dal Ministro dell'Ambiente.

Inoltre, si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste sono l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da Euro 7.746,85 a Euro 103.291,38.

12. CESSAZIONE E RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DELLE SOSTANZE LESIVE (ART. 3 LEGGE 549/93 "MISURE A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE")

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- violare quanto disposto con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in merito ai termini e le modalità di utilizzo delle sostanze di cui alla tabella A, allegata alla legge 549/1993, per la manutenzione e l' ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore dello stesso, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla medesima legge, ovvero le disposizioni inerenti gli usi essenziali delle stesse;

- produrre, utilizzare, commercializzare, importare ed esportare le sostanze di cui alle tabelle A e B allegata alla legge 549/1993.

Inoltre, si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque eserciti uno stabilimento;
- le pene previste sono l'arresto fino a due anni e l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate ovvero, nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

1.2. Aree rischio reato

Le aree aziendali di potenziale rischio sono:

- Approvvigionamenti, Logistica e sicurezza sul lavoro
- Risorse Umane (funzione attribuita alla Direzione Generale)

1.3. Destinatari e principi generali di condotta

La presente Parte Speciale fa riferimento a comportamenti che possono essere realizzati da: Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Soci, Collaboratori, Consulenti, Clienti e Fornitori come già definiti "Destinatari" nella Parte Generale del Modello.

I Destinatari sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni ed attività, a conoscere e ad

osservare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Il presente Modello;
- Il Codice Etico.

Inoltre, i Destinatari devono astenersi dal:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che – considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali applicabili alla presente parte speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo conformemente ai principi stabiliti dalle norme di legge e dalle procedure aziendali interne (e dagli standard di controllo aziendali previsti);
- osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela del recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulle attività societarie, che possano essere strumentali all'attuazione di comportamenti o condotte non conformi ai principi normativi sopra richiamati;
- garantire una condotta trasparente nei confronti della Pubblica Amministrazione per quanto attiene alla gestione degli adempimenti di natura tecnico-normativa relativamente all'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi ovvero alla gestione di verifiche e ispezioni inerenti attività e processi di natura ambientale;
- evitare condotte ingannevoli che possano indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-amministrativa sulle autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi richiesti ovvero che possano impattare sull'esito di eventuali ispezioni e verifiche svolte da parte delle Autorità competenti.

Inoltre, la presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, il divieto a carico dei soggetti sopra indicati di:

- effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione ovvero in violazione di alcuni dei requisiti normativamente previsti per lo svolgimento di dette attività;
- omettere i doverosi interventi di bonifica ovvero violare le disposizioni inerenti il progetto di bonifica approvato dall'autorità competente nel caso di eventi inquinanti del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, in violazione di quanto previsto dall'articolo 242 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- omettere la comunicazione dell'evento inquinante alle Autorità competenti, ai sensi della norma di cui al punto precedente; o predisporre ovvero utilizzare durante il trasporto un certificato di analisi di rifiuti contenenti false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- ricevere ovvero effettuare spedizioni di rifiuti da e per uno o più Stati Membri ovvero da e per l'area comunitaria in mancanza della notifica alle Autorità competenti ovvero della autorizzazione delle stesse ovvero in caso di autorizzazioni ottenute fraudolentemente, e in tutti gli altri casi costituenti traffico illecito ai sensi del Reg. CEE 259/1993 e s.m.i.;
- cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, anche radioattivi, effettuando più operazioni ovvero ricorrendo a mezzi e attività continuative organizzate, al fine di conseguire un ingiusto profitto;

- predisporre un certificato di analisi dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti
- utilizzare durante il trasporto un certificato di analisi contenente false indicazioni su natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati ovvero di una copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterata;
- determinare, nell'esercizio di stabilimenti che comportino emissioni in atmosfera, il superamento dei valori limite di qualità dell'aria mediante violazione dei valori di emissione stabiliti dall'autorizzazione o imposte dall'Autorità competente ovvero i valori normativamente individuati.
- Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, soci, consulenti, partner, fornitori, ecc.), identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati ambientali e che operano per conto o nell'interesse di CNS Tech spa, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:
 - essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
 - contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto);
 - contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
 - contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto) (es. clausole risolutive espresse, penali).

1.4. Regole da osservare nelle Aree a rischio-reato

Ai fini di una decisa attività di prevenzione dal rischio di commissione degli illeciti di cui alla presente Parte Speciale, la Società ha predisposto una serie di regole comportamentali e procedure operative in relazione alle attività ritenute maggiormente a rischio reato (Allegato 2 "Tabella di comparazione classi di reato / processi, protocolli e procedure).

Le procedure che la Società ha adottato o che andrà ad adottare nella fase di adeguamento ai principi del Modello dovranno prevedere:

- regole precise per la classificazione delle diverse tipologie di rifiuto secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 152 del 2006 in base alle informazioni relative alla natura, provenienza, e composizione;
- identificazione di tutti i rifiuti e/o i relativi contenitori mediante apposizione di apposita etichetta o cartello riportante il nome del rifiuto e relativo codice C.E.R.;
- redazione di un apposito elenco indicante i diversi rifiuti prodotti dall'azienda, la classificazione attribuita e le relative modalità di gestione operativa;
- aggiornamento dell'elenco in caso di nuovi rifiuti con indicazione delle relative istruzioni operative e/o altre misure di controllo operativo, previa valutazione dei rischi di salute e sicurezza o nuovi aspetti ambientali, e previa individuazione di un trasportatore/smaltitore autorizzato o qualificato oppure un nuovo gestore;
- effettuazione della gestione dei rifiuti tramite aziende qualificate, in particolare verificando che trasportatori e smaltitori di rifiuti siano autorizzati al

- trasporto/smaltimento di ciascun particolare rifiuto conferito, e richiedendo ad ogni nuovo smaltitore copia dell'autorizzazione e conservandola;
- redazione di un apposito elenco dei gestori utilizzabili da rendere disponibile alle funzioni interessate;
 - verifica che i rifiuti speciali siano conservati in apposite aree dedicate e che la gestione delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti venga effettuata nel rispetto della normativa vigente, anche in considerazione del non superamento delle quantità (10 m³ per i rifiuti speciali pericolosi e 20 m³ per i rifiuti speciali non pericolosi);
 - verifica sulla impossibilità che i contenitori possano causare sversamenti nel terreno ed in fogna: in particolare il terreno delle aree di deposito di rifiuti pericolosi deve essere protetto dalle intemperie, recintato, pavimentato con cemento/asfalto, non presentare scarichi diretti in fogna (ad esempio pozzetti);
 - identificazione degli adempimenti necessari e predisposizione di eventuali schede necessarie alla spedizione, nel caso di trasporto di rifiuti soggetti alle norme di trasporto di merci pericolose;
 - regole precise per assicurare che i rifiuti contenenti sostanze pericolose siano imballati ed etichettati secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
 - Inoltre, nel caso in cui la Società usi ovvero debba utilizzare la modalità cartacea per la gestione dei rifiuti, essa si assicura che:
 - il Registro C/S e le copie dei formulari di accompagnamento dei rifiuti, insieme alla rimanente documentazione obbligatoria per la gestione dei rifiuti, siano conservati presso l'Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione secondo i termini di legge;
 - le annotazioni sul registro di C/S vengano effettuate almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
 - l'eventuale redazione e l'invio alla autorità competenti del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) venga effettuato entro il 30 aprile di ogni anno dall'Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro di C/S;
 - nel caso di trasporto di rifiuti per i quali è previsto l'accompagnamento del formulario, esso contenga le seguenti informazioni:
 - ✓ nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
 - ✓ origine, tipologia e quantità del rifiuto;
 - ✓ impianto di destinazione;
 - ✓ data e percorso dell'istradamento;
 - ✓ nome ed indirizzo del destinatario.
 - il formulario sia redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni;
 - la funzione richiedente invii una lettera di sollecito allo smaltitore finale, e per conoscenza, anche al trasportatore qualora, entro 2 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, la Società non abbia ancora ricevuto la quarta copia del formulario ovvero che la Società ne dia informazione alla Provincia qualora la copia non sia arrivata entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore;
 - tutta la documentazione relativa alla gestione dei rifiuti sia archiviata presso la funzione Amministrazione e Finanza per cinque anni;

Nel caso in cui la Società debba utilizzare la modalità SISTRI per la gestione dei rifiuti, essa si assicura che:

- la funzione Approvvigionamenti, Logistica e Coordinamento cantieri effettui l'iscrizione per ciascuna delle proprie Unità Locali che dovranno essere dotate dei dispositivi elettronici; nel momento dell'iscrizione la Società deve comunicare i nominativi dei soggetti delegati a inserire i dati nel SISTRI e pagare una quota di iscrizione che ha validità annuale (un anno solare). Copia di tale pagamento deve essere mantenuta dalla funzione Amministrazione e Finanza;

- le informazioni vengano inserite nel Registro Cronologico per il carico entro 10 giorni lavorativi dalla produzione, nell'area movimentazione, la scheda SISTRI dovrà essere compilata almeno 4 ore prima che si effettui il trasporto di rifiuti pericolosi, salvo giustificati motivi di emergenza, e per lo scarico entro 10 giorni lavorativi dal trasporto riportando il peso verificato a destino.
- La Società deve inoltre:
- inserire dati solo in termini di massa (kg) e non volumetrici (nel carico, nella scheda movimentazione e nello scarico);
- stampare, dalla propria Area Movimentazione, la scheda SISTRI e consegnarla al trasportatore avendo cura di farsi una copia cartacea della scheda SISTRI consegnata;
- allegare copia del certificato analitico in formato "pdf" alla Scheda SISTRI, se necessario in base alla tipologia del rifiuto;
- garantire che, nel caso in cui la Scheda Sistri non possa essere esplicita da parte del produttore rifiuti a causa di non funzionamento del sistema e/o problemi di accesso, la compilazione della sua sezione sia effettuata, per suo conto e su sua dichiarazione, dall'impresa di trasporto;
- garantire che, nel caso di temporanea interruzione del sistema SISTRI, tutti i soggetti obbligati, (produttore rifiuti, trasportatore e destinatario) annotino le movimentazioni su un'apposita Scheda Sistri in bianco, scaricata precedentemente dal Sistema, ed inserire i dati nel Sistema entro 24 ore dalla ripresa del suo funzionamento.

Per quanto concerne il deposito temporaneo dei rifiuti, la Società:

- ha cura di indicarne in planimetria l'ubicazione;
- garantisce che i rifiuti pericolosi siano raccolti ed inviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito ovvero, nel caso di rifiuti non pericolosi, che essi siano raccolti ed inviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito;
- verifica che i rifiuti siano stoccati separatamente in aree dedicate e segnalate e, dove necessario, recintate. I contenitori utilizzati non devono presentare possibilità di sversamenti nel terreno ed in fogna.

Per quanto riguarda le possibili emissioni in atmosfera, la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- mappatura di tutti i punti di emissione esistenti con specifica indicazione di punti sottoposti a regime autorizzativo da parte delle Autorità locali competenti ex DPR 203/88 - siano essi preesistenti ovvero successivi rispetto all'entrata in vigore del decreto - ovvero di punti di emissione a ridotto inquinamento atmosferico non sottoposti a tale normativa;
- realizzazione dei punti di emissione in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente;
- pianificazione di un'attività di monitoraggio annuale su tutti i punti di emissione;
- identificazione di ciascun punto di emissione mediante apposizione di specifica targhetta riportante il relativo numero identificativo;
- redazione della planimetria con indicazione della collocazione dei singoli punti di emissione.

Inoltre, la Società si assicura che:

- su base annuale, semestrale ovvero giornalmente - al fine di garantire l'ottemperanza a quanto stabilito dalle prescrizioni delle Autorità competenti contenute all'interno delle autorizzazioni - vengano svolte specifiche attività di rilievo e misurazione da inviare ai soggetti normativamente individuati;
- attuare le idonee misure di recupero e ripristino nel caso in cui dai rilievi effettuati sulla quantità o qualità dei fumi immessi nell'aria dovessero emergere anomalie;
- nel caso di costruzione di nuovi impianti sia inoltrata apposita richiesta autorizzativa

alle Autorità competenti (Regione ovvero Provincia), indicando:

- ✓ ciclo produttivo,
- ✓ tecnologie impiegate per la minimizzazione delle emissioni,
- ✓ tipologia e quantità delle emissioni;
- ✓ termini per la messa in opera dell'impianto;
- ✓ l'eventuale nuovo impianto sia realizzato conformemente a quanto stabilito nelle autorizzazioni rilasciate.

1.5. Verifiche e controlli dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati descritti nella presente Parte Speciale sono i seguenti:

- monitoraggio sull'efficacia delle procedure a prevenire la commissione dei reati;
- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici – protesti, procedure concorsuali – o acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori ecc...);
- acquisizione annuale di una relazione della funzione Approvvigionamenti, Logistica e Coordinamento cantieri in ordine all'esecuzione degli adempimenti previsti in materia di prevenzione di reati ambientali;
- verifica dell'efficacia deterrente del sistema sanzionatorio aziendale.

**Modello di organizzazione, gestione e
controllo**
Decreto Legislativo n. 231/2001

Parte Speciale
"REATI TRIBUTARI"

1. REATI TRIBUTARI

1.1. Premessa

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati, ex art. 5 del d.lgs. 231/2001, è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è altresì funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, l'entrata in vigore del decreto fiscale l. n. 160/2019 ha introdotto cinque nuove fattispecie penali o reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, ex lege 231/01.

1.2. Tipologie di reati fiscali e tributari

I reati fiscali e tributari sono previsti e disciplinati dal d.lgs. n. 74/2000. Innanzitutto, è bene precisare che da un punto di vista sistematico si distinguono due macrocategorie di reati fiscali: i **reati dichiarativi** e i **reati non dichiarativi**.

I **primi** sono gli illeciti di carattere *formale*, strettamente connessi alle dichiarazioni; i **secondi**, invece, al contrario dei primi, *non connessi alla presentazione di alcuna dichiarazione*.

Ad ogni modo, il **bene giuridico protetto**, in via generale, dalle fattispecie incriminatrici, che di qui a breve si andranno ad analizzare, è l'interesse patrimoniale dell'Erario alla corretta percezione del tributo.

Occorre, preventivamente, effettuare solo un'ulteriore precisazione di carattere ontologico in merito alla definizione fornita dal **d.lgs. 74/2000, all'art. 1, lett. a)**, circa la nozione di **fattura o documento emesso per operazioni inesistenti**, intendendosi *"le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi."*

In buona sostanza sono le ricevute, note, conti, parcelle, contratti, documenti di trasporto, note di addebito e di accredito.

Di seguito schematicamente verranno analizzate le strutture dei singoli illeciti, indicando modalità di condotta, responsabilità e trattamento sanzionatorio:

a. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti riconducibili ad operazioni inesistenti (art. 2).

*"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni **chiunque**, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2 bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".

Secondo questa prima fattispecie è punito chiunque (*reato comune*) indichi in dichiarazione elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti.

La dichiarazione di cui alla disposizione è intesa sia come la dichiarazione ai fini delle imposte sul reddito sia le dichiarazioni periodiche o annuali ai fini IVA.

In particolar modo, il legislatore con la novella intervenuta nel 2019 ha voluto specificare quando rileva la *falsità* degli elementi passivi fittizi indicati nella dichiarazione: *"...quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria".*

Tale specificazione vale ad evidenziare che non è prevista solo l'oggettiva presenza delle fatture o altri documenti, ma, quale *quid pluris*, che gli stessi siano già registrati nelle scritture contabili tenute obbligatoriamente dall'imprenditore, o siano comunque detenute ai fini di prova in sede di verifica fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Sotto il **profilo soggettivo**, sussiste il dolo specifico dato dal fine di "evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto".

Quanto al **trattamento sanzionatorio, ante-riforma del 2019**, il reo era punito con una pena che andava da *un anno e sei mesi a sei anni* di reclusione mentre, a seguito della riforma legislativa sopra citata, sono stati aumentati sia i minimi che i massimi edittali, prevedendo una reclusione da *quattro ad otto anni*.

È rilevante evidenziare anche l'introduzione del nuovo **comma 2 bis**, che prevede una *circostanza attenuante* qualora l'ammontare degli elementi passivi fittizi risulti inferiore a centomila euro. La **pena edittale** prevista per tale circostanza è la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Prima di concludere l'analisi di tale condotta criminosa, è opportuno rilevare come tale fattispecie sia speculare al simmetrico delitto di cui *all'art. 8 del d.lgs. 74/2000*, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: da un lato vi è un soggetto che emette fattura o altro documento per un'operazione inesistente e, specularmente, vi è un soggetto che usa tali fatture o documenti per assicurarsi un *indebito vantaggio fiscale*.

In ordine alla **responsabilità amministrativa degli enti**, atteso che la fattispecie in esame rientra nella categoria dei reati presupposto, si applica, altresì, *l'art. 25 quinquiesdecies, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. 231/01*, che prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa a carico dell'ente, ovvero l'irrogazione una sanzione pecuniaria, nel caso di *violazione dell'art. 2 comma 1*, qualora cioè non ricorra la circostanza attenuante, fino a cinquecento quote; in caso di *violazione dell'art. 2 comma 2 bis*, se ricorra la circostanza attenuante, l'irrogazione della sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

b. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3).

La fattispecie della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici deve essere considerata *la più grave tra i delitti dichiarativi*: essa, infatti, riguarda la dichiarazione che non soltanto **non** è **veridica**, ma risulta altresì **insidiosa**, in quanto supportata da un impianto contabile atto a sviare od ostacolare la successiva attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria o, comunque, ad avvalorare artificiosamente i dati in essa racchiusi.

"1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali."

In tale caso, il delitto è configurabile esclusivamente nei confronti dei **soggetti obbligati** alla tenuta delle *scritture contabili (reato proprio)*, in ciò differenziandosi dal reato di dichiarazione

fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 del d.lgs., che può essere commesso da qualsiasi soggetto obbligato alle dichiarazioni dei redditi o IVA.

Rispetto alla formulazione previgente (*riforma 2015*), però, viene meno uno degli elementi oggettivi fondamentali di tale fattispecie: la falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie.

Invero, nella precedente formulazione, il reato era qualificabile quale reato proprio in quanto poteva essere commesso solo da coloro che fossero obbligati alla tenuta delle scritture contabili, atteso che era altresì necessario l'ulteriore requisito della alterazione, mediante falsa rappresentazione, delle scritture contabili.

Attualmente, con la nuova modifica legislativa, sparito il riferimento alla falsa rappresentazione delle scritture contabili, la **struttura del reato** da *trifasica* si trasforma in **bifasica**:

- La condotta penalmente rilevante deve concretizzarsi nel compimento di "*operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente*", ovvero, in alternativa, in comportamenti fraudolenti, quali l'utilizzo di "*documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria*";
- L'indicazione non veritiera della dichiarazione dei redditi ovvero dell'imposta sul valore aggiunto (mediante la rappresentazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, od elementi passivi fittizi, o crediti e ritenute fittizie).

Prima di parlare dell'elemento soggettivo del reato, occorre stabilire se il superamento delle *soglie quantitative* previste costituiscono elementi costitutivi del reato oppure se si tratta di condizioni obiettive di punibilità. La giurisprudenza prevalente ritiene che le soglie di punibilità abbiano natura di elementi costitutivi del reato. Di conseguenza, il **dolo** va inteso come **coscienza e volontà** del superamento delle soglie di punibilità.

Il reato si considera *consumato*, ai sensi del *secondo comma* della disposizione in esame, avvalendosi di documenti falsi (condotta tipica prevista al primo comma), quando questi documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o, comunque, detenuti ai fini della prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ad avviso dell'*ultimo comma*, invece, non costituiscono mezzi fraudolenti la *mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili*, o la *sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali*.

In sintesi, il delitto si configura quando la dichiarazione non veritiera abbia luogo sulla base di una **falsa rappresentazione** degli elementi attivi e passivi nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di **mezzi fraudolenti** idonei a ostacolare l'accertamento (es. è escluso che si possa qualificare *tout court* come artificio la violazione degli obblighi di fatturazione e registrazione).

Il **dolo** è chiaramente **specifico**, come per tutti i reati di dichiarazione, e consiste nel fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Per ciò che concerne le **conseguenze sanzionatorie**, come già evidenziato precedentemente, l'*art. 39 del d.l. n. 124/2019* ha inasprito le pene edittali, sia nel minimo che nel massimo; infatti, la nuova forbice edittale, prevista per la violazione dell'*art. 3 d.lgs. 74/2000 e ss.mm.*, va da tre ad otto anni di reclusione.

Inoltre, per quello che concerne la **responsabilità amministrativa dell'ente, ex lege 231/01**, tale fattispecie rientra nel catalogo dei reati presupposto, la cui disposizione di riferimento, in tema di trattamento sanzionatorio, è sempre l'*art. 25 quinquiesdecies, comma 1, lett. c) del d.lgs. 231/01*, che prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa per la violazione della fattispecie penale suindicata. La sanzione amministrativa, a seguito dell'applicazione della sanzione penale a carico della persona fisica (legale rappresentante della società o dirigente anche di fatto della stessa), che deve essere irrogata nei confronti del reo è una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

c. L' emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8).

La condotta delittuosa in esame si pone all'inizio di un percorso che porterà, nella maggior parte dei casi in materia di evasione, all'utilizzo di documenti falsi e quindi al concretizzarsi di tale reato (ndr, dichiarazione fraudolenta) realizzando quel *fine di consentire a terzi (ndr) l'evasione*.

Sono fattispecie legate dall'unicità del fine, nel senso che il primo (**art. 8**, emissione di fatture per operazioni inesistenti) costituisce il mezzo per realizzare il secondo (**art. 2**, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti): solitamente accade che chi emette la fattura falsa, intestandola a un certo soggetto (il potenziale utilizzatore) si è accordato prima con l'utilizzatore stesso, ovvero ha accolto la sua istigazione.

Più precisamente, la norma di cui **all'art. 8** dispone al **primo comma** che "E' punito con la reclusione da quattro anno a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", ed al **secondo comma** "Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato". Infine, al **comma 2 bis** "Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo di imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".

Tale condotta criminosa può essere commessa da *chiunque (reato comune)* emette fatture o documenti per operazioni inesistenti, anche se non obbligato alla tenuta delle scritture contabili.

La **condotta materiale** consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e quindi, in buona sostanza, nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi.

Più nel dettaglio, si ha **un'operazione inesistente** quando:

- L'operazione commerciale non sia mai stata effettuata in rerum natura (**operazione oggettivamente inesistente**), ma fraudolentemente documentata;
- L'operazione sia stata effettuata ma tra i soggetti (emittente fattura o beneficiario) – soggetti diversi da quelli che appaiono nella documentazione – (**operazione soggettivamente inesistente**);
- L'operazione sia stata effettuata tra i soggetti effettivi, ma con l'indicazione, nella documentazione, di un corrispettivo o di un'imposta in misura superiore a quella reale (**inesistenza da sovrapposizione o parziale**).

Occorre precisare, però, che la nozione di inesistenza ha un significato differente a seconda dell'interpretazione che si segue:

- ✓ l'inesistenza meramente giuridica è quella documentata con fatture relative a prestazioni inesistenti in quanto aventi natura del tutto diversa da quella fatta apparire in fattura. (es. si fattura la riparazione di un tetto in realtà si è rifatto il pavimento);
- ✓ l'inesistenza oggettiva è quella documentata con fatture relative a prestazioni inesistenti in quanto mai avvenute o avvenute in parte rispetto a quella indicate in fattura.

Atteso che il legislatore ha fatto espresso riferimento solo **all'inesistenza oggettiva** delle operazioni, a quelle cioè che non sono mai approdate alla consistenza effettiva di "res", che materialmente non sono esistenti, si può concludere che i casi di *inesistenza meramente giuridica delle operazioni* rimangono estranei alla sanzione penale.

Per ciò che concerne, invece, come già sopra evidenziato per le precedenti figure delittuose, **l'elemento soggettivo** che qualifica la fattispecie è il cd. dolo specifico, consistente nel fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, comprensiva della possibilità di consentire a terzi il conseguimento dell'indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente.

Tuttavia, nell'ambito di tali fattispecie delittuose, appare necessario identificare il cd. *tempus commissi delicti*, finalizzato ad individuare non solo le norme sostanziali ma anche le norme processuali da applicare, come quelle in tema di prescrizione di cumulo dei reati.

Pertanto, atteso che all'atto dell'emissione o del rilascio della fattura o del documento, benché il rilascio o l'emissione di più fatture o documenti, nell'arco del periodo d'imposta, integri un unico delitto, si ritiene che la **consumazione del reato** coincida con l'emissione o il rilascio del *primo documento in ordine temporale*.

Si tratta, però, di un **reato di pericolo astratto ed istantaneo**, dove la pericolosità risiede nel fatto che *non è necessario* che i *documenti falsi vengano utilizzati*, bensì l'astrattezza si sostanzia nella tutela anticipata del bene giuridico protetto.

Ai sensi del **comma 2** del citato articolo 8, cioè nell'ipotesi che nello stesso periodo d'imposta siano state emesse più fatture o documenti fittizi, si considera commesso un *unico reato* e non tanti quanti sono i documenti emessi.

In altri termini, il soggetto che emette, nello stesso periodo d'imposta, una pluralità di fatture o documenti per operazioni inesistenti – non rileva se a favore di uno stesso soggetto o di soggetti diversi - sarà punito per un *unico episodio criminoso*, trattandosi di una speciale ipotesi di *cumulo giuridico*.

Nel caso, invece, in cui più fatture o documenti fittizi siano emessi in più periodi d'imposta, si applicherà **l'art. 81 c.p., comma 2, in materia di reato continuato**; pertanto, *"alla stessa pena soggiace chi, con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge"*.

Il **termine di prescrizione** del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti inizia a decorrere non dalla data di *commissione di ciascun episodio*, ma *dall'ultimo di essi*, anche nel caso di rilascio di una pluralità di fatture nel medesimo periodo di imposta. In tal senso, la natura del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti assumerebbe nella sostanza la natura di reato istantaneo ad effetti permanenti, il che vuol dire che, benché il momento della consumazione, nei *reati istantanei*, coincide con il perfezionamento, per quanto concerne l'applicazione delle regole in materia di **prescrizione**, esso decorre *dall'emissione dell'ultimo documento*, dal momento di cessazione della condotta, ovvero dal momento in cui l'offesa al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, dalla cui condotta deriva, ha raggiunto la sua massima soglia di offensività, atteso che il reato cessa di esistere perché la lesività si è esaurita.

Quanto alle **conseguenze sanzionatorie** previste, *l'art. 39 del d.l. n. 124/2019* inasprisce le pene (da *un anno e sei mesi si passa da quattro a otto anni*), laddove, però, al (nuovo) **comma 2 bis dell'art. 8 del d.lgs. n. 74/2000** ha introdotto una *circostanza attenuante*, secondo la quale nel caso in cui l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per singolo periodo d'imposta, sia inferiore a centomila euro, sarà inflitta al reo una pena inferiore, che va da *un anno e sei mesi a sei anni* di reclusione.

d. **L'occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10).**

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi,

occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari".

Tale disposizione sanziona le condotte costituite dall'occultamento e distruzione materiale delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, allorché ne derivi l'impossibilità della ricostruzione dei redditi e del volume degli affari.

Tali scritture, infatti, hanno una fondamentale funzione strumentale di tutela dei creditori, tra cui l'Erario, in quanto la loro conservazione consente o comunque agevola, di regola, la rilevazione e comprensione del movimento degli affari e del reddito dell'impresa, nonché il rinvenimento delle tracce dell'eventuale reato tributario.

L'ipotesi di distruzione delle scritture contabili consiste nell'eliminazione materiale in tutto o in parte delle scritture, ovvero nel renderla illeggibile, quindi inidonea all'uso tramite abrasioni, cancellature o altro.

Quanto all'occultamento, esso consiste nel nascondimento, temporaneo o definitivo, materiale delle scritture: il semplice rifiuto della consegna delle scritture, ove non si traduca come spesso accade, nel loro mancato rinvenimento, resta sanzionato solo in via amministrativa. Così anche la loro conservazione in luogo differente da quello indicato dall'amministrazione finanziaria non assume rilevanza, a meno che le scritture contabili non siano trasferite in luoghi in cui sia impossibile il ritrovamento così da determinare, nella sostanza, il loro occultamento.

In sostanza, il delitto si perfeziona nel momento in cui, per effetto della distruzione o dell'occultamento, diviene impossibile la ricostruzione dei redditi o volume di affari (reato permanente).

Elemento necessario ed ulteriore alla integrazione delle condotte, sia di distruzione che di occultamento, è, appunto, la conseguente impossibilità della ricostruzione del reddito o del volume di affari, atteso che tale conseguenza costituisce evento naturale delle condotte *de quo*.

Invero, data la diversa modalità di consumazione delle condotte esaminate, si deve precisare che la distruzione dà luogo ad un reato istantaneo (ove i momenti della consumazione e del perfezionamento del reato coincidono), mentre l'occultamento ad un reato permanente (posto che la condotta di occultamento perdura sino al momento dell'accertamento fiscale, ciò implica che la condotta lesiva viene mantenuta in essere sino all'ultimo atto, appunto l'accertamento fiscale, che ne determina la cessazione del reato e quindi il verificarsi, nella sua massima estensione, dell'offesa) e, quindi, la prescrizione, in questo secondo caso, inizierà a decorrere dal momento della cessazione della permanenza, ovvero solo successivamente all'accertamento fiscale (quando la condotta si è esaurita avendo raggiunto la massima soglia di offensività).

Per ciò che concerne l'elemento psicologico, si tratta, come le altre fattispecie già analizzate sopra, di un delitto a dolo specifico, perché caratterizzato dalla finalità di evadere o di consentire l'evasione a terzi.

Quanto, infine, alle conseguenze sanzionatorie, anche in tale caso le pene edittali minime e massime sono state oggetto di inasprimento da parte del legislatore, per effetto dell'ultimo intervento legislativo; si passa anche qui da una condanna ad anni uno e sei mesi a sei anni di reclusione, ad una condanna che va da tre a sette anni di reclusione.

Anche in tale caso, in relazione alla responsabilità amministrativa, ex lege 231/01, la normativa di riferimento è sempre l'art. 25 quinquiesdecies, del d.lgs. 231/01, lettera f), secondo la quale, accertata la responsabilità amministrativa della persona fisica quale legale rappresentante della società, il giudice può applicare una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di quattrocento quote.

e. **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).**

"1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni".

Tale delitto può essere commesso da chiunque (reato comune), al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

La ratio della norma va rapportata al pericolo che la pretesa tributaria non trovi capienza nel patrimonio del contribuente/debitore e, più in generale, al principio costituzionale per cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Per tale motivo, il reato è qualificato come di pericolo concreto, poiché richiede che l'atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni, siano idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario vantato dall'Erario (lesione dell'oggetto di tutela). Non richiede, cioè, che si concretizzi un effettivo documento alle pretese erariali, ma solo che vi sia il concreto pericolo, ovvero che la condotta sia potenzialmente idonea a determinare un concreto danno all'Erario.

La **condotta materiale** può consistere:

1. **nell'alienare simulatamente** o nel **compiere altri atti fraudolenti** sui propri o su altrui beni (quindi un'attività di materiale sottrazione di disponibilità, comma 1);
2. **nell'indicare**, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali (quindi un'attività di falsificazione della consistenza patrimoniale, comma 2).

Quanto al **profilo soggettivo**, si tratta di dolo specifico. La condotta è connotata dallo scopo essenziale di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute. Il fine è quello di pregiudicare la pretesa erariale attraverso l'impoverimento reale o fittizio del patrimonio del debitore d'imposta.

È reato che può **consumarsi istantaneamente** sia per quanto riguarda il primo comma (rileva in tal caso il momento in cui si aliena simulatamente o si compiono altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni), sia in relazione al secondo comma (deve guardarsi al momento in cui si presenta la documentazione ai fini della procedura di transazione fiscale corredandola di elementi attivi/passivi diversi da quelli reali).

Quanto al **regime sanzionatorio**, per ciò che riguarda il primo comma nessuna modifica normativa è intervenuta, pertanto, la pena per il reo resta la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Per ciò che, invece, concerne il secondo comma, bisogna fare delle precisazioni: in particolare, il secondo periodo del secondo comma costituisce una *circostanza aggravante* ma, considerabile a tutti gli effetti una fattispecie autonoma, per il quale è previsto un autonomo trattamento sanzionatorio.

In tal senso, laddove il primo periodo del comma in oggetto non ha subito cambiamenti per effetto della novella legislativa, mantenendo la sua pena con la reclusione da sei mesi a quattro anni, il secondo periodo invece, ha introdotto una modifica che prevede l'applicazione della pena della reclusione da un anno a sei anni, quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati nel relativo documento per la transazione fiscale è superiore ad euro duecentomila.

f. **Dichiarazione infedele (imposta evasa > centomila euro-singola imposta) (art. 4).**

La fattispecie di reato si commette indicando nella dichiarazione dei redditi o in dichiarazione Iva ricavi inferiori al reale oppure costi inesistenti. Ad esempio, configura il reato l'indicazione in dichiarazione dei redditi di un risultato di bilancio inferiore a quello che risulta dal bilancio e dalla contabilità. Il reato si alimenta in questo caso con costi artificiali inseriti in bilancio.

A corollario della norma deve essere evidenziato che se il **costo è realmente sostenuto** ancorché indeducibile, questi non potrà così alimentare l'imposta evasa ai fini penali. Inoltre, nella quantificazione dell'imposta evasa non si deve tener conto della non inerenza dei costi e, più in generale, della non deducibilità di elementi passivi reali.

In pratica, i costi relativi al transfer pricing (T.P.) non possono essere sanzionati penalmente.

Il reato tributario di dichiarazione infedele si verifica al superamento congiunto di due soglie di punibilità:

- Evasione d'imposta di 100.000,00 euro per ogni singola imposta (anziché 150.000 euro), quindi ad esempio IRES/IRPEF o IVA;
- Elementi attivi sottratti all'imposizione (ricavi o costi) di almeno 2.000.000,00 euro. Tuttavia, se gli elementi fittizi indicati in dichiarazione (ricavi omessi o costi falsi)

supera il 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, il reato è consumato anche se gli elementi sottratti ad imposizione sono inferiori a 3.000.000,00 euro.

La **pena** inflitta per la violazione di tale fattispecie va da due a cinque anni di reclusione.

g. **Omessa dichiarazione dei redditi e del sostituto d'imposta (art. 5).**

La fattispecie di reato si commette quando la società o il contribuente persona fisica, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro **90 giorni** dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto (dichiarazione tardiva).

Il reato si consuma quando l'imposta evasa (Ires/Irpef e Iva) supera i **cinquantamila** (50.000,00) euro per ogni singola dichiarazione omessa. Il valore soglia indicato è espresso con riferimento ad ogni singola imposta evasa.

E', inoltre, introdotto il nuovo **reato di omessa dichiarazione del sostituto d'imposta** ("chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila"). La fattispecie si verifica superando il valore soglia di **cinquantamila** (50.000,00) euro relativamente all'ammontare delle ritenute non versate.

La pena è della reclusione da due a sei anni di reclusione.

h. **Omesso versamento delle ritenute dovute o certificate (artt. 10 bis e 10 ter).**

La fattispecie di reato prevede due distinte fattispecie per l'omesso versamento di ritenute e per l'omesso versamento di IVA.

- **OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE DI ACCONTO (art. 10 bis).**

La soglia per l'omesso versamento di ritenute è di **centocinquantamila** (150.000,00) euro.

Il delitto è *aggravato* dal fatto che le omissioni **non devono** necessariamente **risultare**, come prevedeva il vecchio testo dell'articolo 10 bis, **dalla certificazione rilasciata ai sostituiti**.

Per la *consumazione* del reato è sufficiente che le ritenute di acconto sia sul lavoro dipendente che su quello autonomo siano dovute in base alla dichiarazione (*modello 770*).

Il reato è **punito** con la reclusione da *sei mesi a due anni* di reclusione.

- **OMESSO VERSAMENTO IVA (> duecentocinquantamila euro su base annuale) (art. 10 ter).**

"È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta."

Per l'omesso versamento IVA, la soglia penale è di duecentocinquantamila (250.000,00) euro. La soglia è riferita all'IVA dovuta, risultante dalla dichiarazione annuale, e non versata per ogni periodo di imposta

Il reato si configura come un **reato istantaneo**, in quanto si perfeziona se il pagamento delle somme dovute non avviene entro il termine per il versamento dell'acconto Iva relativo al periodo d'imposta successivo, il quale deve essere versato entro il 27 dicembre. Il **delitto**, quindi, si *perfezionerà* alla data del 27 dicembre nel caso in cui l'ammontare dell'Iva non versata relativa al periodo d'imposta precedente, ecceda la soglia indicata.

L'individuazione del *momento consumativo*, del delitto in esame, nel termine per il versamento dell'acconto IVA relativo al successivo periodo d'imposta, comporta che un eventuale versamento successivo non è in grado di sanare il reato ormai consumato.

Ciò implica che non sarà possibile invocare un'eventuale rateazione (anche in corso al 27 dicembre) delle somme dovute al fine di evitare le conseguenze penali dell'illecito salvo, in tal caso, l'eventuale riconoscimento della causa di non punibilità prevista dal **comma 1 dell'art. 13 d.Lgs. 74/2000**, il quale dispone: *"I reati di cui agli articoli 10 bis, 10 ter e 10 quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso."*

È doveroso precisare che l'omesso versamento IVA configura, di norma, un **mero illecito amministrativo** e per poter parlare di reato è necessario tenere conto dell'ammontare complessivo dell'imposta evasa per ogni singolo anno d'imposta.

L'omesso versamento si configura come **reato** e non come mero illecito amministrativo solo se l'omissione di versamento implicherà il superamento della soglia di punibilità penale prefissata.

Il reato è **punito** con la reclusione da *sei mesi a due anni* di reclusione.

i. **Indebita compensazione (art. 10 quater).**

Ai fini penali-tributari l'articolo 10 quater D.Lgs. 74/2000 (**rubricato indebita compensazione**), prevede la sanzione della reclusione:

- da *sei mesi a due anni* quando *chiunque* non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a **cinquantamila** (50.000,00) **euro**.
- da *un anno e sei mesi a sei anni* **chiunque** non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai **cinquantamila** (50.000,00) **euro**.

Il legislatore, con l'articolo 13, comma 5, D.Lgs. 471/1997, ha fornito la definizione di "**credito inesistente**" in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il **presupposto costitutivo** e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36 bis e 36 ter D.P.R. 600/1973 e all'articolo 54 bis D.P.R. 633/1972.

Sullo specifico punto, si citano i chiarimenti diramati dalla Corte di cassazione, Ufficio del Massimario – settore penale – nella relazione n. III/05/2015 del 28 ottobre 2015, nella quale è stata tracciata la differenza tra le varie tipologie di credito come di seguito indicato:

"inesistente: in tale categoria dovrebbero potersi includere, oltre ai crediti che risultano inesistenti sin dall'origine (perché il credito utilizzato non esiste materialmente o perché, pur esistente, è già stato utilizzato una volta), anche quei crediti che non sono esistenti dal punto di vista soggettivo (cioè dei quali è riconosciuta la spettanza ad un soggetto diverso da quello che li utilizza in indebita compensazione) ovvero quelli sottoposti a condizione sospensiva;

non spettante: in tale seconda categoria dovrebbero invece ricomprendersi, ad esempio, quei crediti utilizzati oltre il limite normativo, ovvero utilizzati in compensazione in violazione del divieto di compensazione per ruoli non pagati."

Se da un lato potrebbe essere chiaro l'**inesistenza oggettiva** come confermato dalla Suprema Corte sezione III penale, con la sentenza n. 36393 del 09.09.2015, nella quale è richiamato il concetto di credito inesistente e cioè qualora manchi in tutto o in parte di elementi costitutivi e giustificativi, dall'altro qualche precisazione va operata per il concetto di mera **non spettanza soggettiva**. Ed infatti, ai fini del **reato**, si intende "*indebita compensazione*", un credito compensato che, *pur certo nella sua esistenza* e nell'ammontare, sia per qualche ragione, **ancora non utilizzabile** (ovvero non più utilizzabile) in operazioni finanziarie di compensazione nei rapporti fra il contribuente e l'Erario.

Risulta opportuno fare chiarezza sul *momento consumativo* del reato che, nella prassi, viene identificato con la presentazione del modello F24.

Infatti, tale impostazione trova assicurazione ne "il *Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali*", circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza (cfr. volume I – parte II – capitolo 1 "Il sistema penale tributario in materia di imposte dirette e IVA. Disposizioni sostanziali", pag. 176 e ss.).

Anzitutto vengono illustrate le differenti compensazioni dei crediti operabili, ossia:

- ✓ quella **verticale**, che riguarda crediti e debiti riferiti *allo stesso tipo di imposta* (es. Iva con Iva) e che consiste nel riporto di un credito ad un periodo successivo al fine di ridurre, mediante detrazione, un debito sorto o che sorgerà nel medesimo periodo;
- ✓ quella **orizzontale**, prevista specificatamente dall'articolo 17 D.Lgs. 241/1997, con la quale è possibile *compensare crediti e debiti relativi a imposte diverse dovute nei confronti di vari enti* (es. Stato, Inps, Inail, ecc.). Per espressa disposizione normativa i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate.

Dunque, come conferma espressamente la predetta circolare 2018, il richiamo operato *nell'articolo 10 quater D.Lgs. 74/2000 all'articolo 17 D.Lgs. 241/1997* determina l'applicabilità della **sanzione penale** ivi prevista per le sole **indebite compensazioni effettuate** in sede di **versamento unificato mediante modello F24** (c.d. *compensazione orizzontale*) non essendo, di contro, applicabile a quelle operate in sede dichiarativa (*compensazione verticale*).

Per concludere, il reato si configura come **istantaneo**, consumandosi nel momento in cui si procede, nel medesimo periodo d'imposta, alla compensazione di un ulteriore importo di crediti non spettanti o inesistenti che, sommato agli importi già utilizzati in compensazione, sia superiore a **cinquanta** (50.000,00) **euro**.

Inoltre, nei casi di delega rilasciata da parte del contribuente nei confronti di un professionista terzo per la compilazione e l'invio del modello F24, si possono verificare **ipotesi di concorso nel reato da parte del consulente fiscale**, "laddove risulti che questi abbia eseguito la delega conferitagli *nonostante fosse consapevole dell'illiceità della compensazione o che sia stato l'ideatore o suggeritore dell'utilizzo illecito dei meccanismi di cui al modello F24*."

j. **Confisca (art. 12 bis).**

Un'ultima importante novità da analizzare, a seguito del nuovo intervento normativo del 2019, è la disciplina della confisca. Con l'introduzione di cinque nuove (e più gravi) fattispecie di reati tributari tra gli illeciti penali, ci si chiede se si dovrebbe procedere a confisca diretta o per equivalente del profitto o del prezzo, ex artt. 12 bis d.lgs. 74/2000 e 19 del d.lgs. 231/01 (nonché del sequestro preventivo ai sensi dell'art. 53 dello stesso decreto, podromico rispetto alla confisca in esame).

Tali innovazioni potrebbero comportare un mutamento nei parametri già stabiliti dalla Corte di Cassazione (vds sent. SS.UU. n. 10561/2014), in quanto la confisca diretta potrebbe essere fondata su una diversa base normativa, quale appunto quella dell'art. 19 del d.lgs. 231/01, in luogo della normativa, ora modificata, derivante dall'applicazione del d.lgs. 74/2000, conseguente alle nuove fattispecie tributarie. Inoltre, secondo l'indirizzo accolto dalla giurisprudenza, secondo la disciplina prevista dal d.lgs. 231/01, la confisca, diretta o per equivalente, in quanto sanzione principale e quindi autonoma, è obbligatoria e non oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice (vds SS.UU. Cass. n. 11170 del 25/09/2014).

1.3. Aree a rischio reato

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, sono state considerate sottoposte a rischio le seguenti aree aziendali:

- a. Direzione generale
- b. Gestione amministrativa, finanza e contabilità fiscale (es. attività di fatturazione attiva e passiva);
- c. Gestione delle collaborazioni con professionisti incaricati degli adempimenti tributari e dei flussi informativi e documentali verso i collaboratori esterni;
- d. Gestione dei flussi finanziari;
- e. Gestione dei flussi di cassa;

Si identificano anche delle aree che non essendo esposte a rischio diretto, devono essere informate per poter ridurre il rischio a monte:

Aree a rischio strumentale:

1. gestione contabilità e bilancio;
2. gestione dei contratti di consulenza;
3. Budget finanziari e fiscali;
4. Programmazione e controllo di gestione;

1.4. Destinatari e principi generali di condotta

Destinatari della presente Parte Speciale sono gli Amministratori, i Sindaci, i Responsabili della revisione, i Liquidatori nonché i Dipendenti della società sottoposti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti summenzionati (c.d. soggetti apicali) nelle aree definite a rischio di commissione dei reati precedentemente descritti. Dei reati societari rispondono, altresì, a norma dell'art. 2639 c.c., coloro che sono investiti "di fatto" delle incombenze che spettano agli Amministratori, ai Sindaci ed ai Liquidatori cui sono equiparati.

Inoltre, si fa riferimento a comportamenti che possono essere realizzati da: Collaboratori a qualsiasi titolo, Consulenti, Clienti, Soci, Partner e Fornitori come già definiti "Destinatari" nella Parte Generale del Modello.

I Destinatari sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni ed attività, a conoscere e ad osservare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il presente Modello;
- il Codice Etico;
- la procedura di Corporate Governance (CO-1.A);
- le norme previste agli artt. 2423 – 2435 bis del Codice Civile in materia di redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione, nonché i principi contabili di riferimento;
- le indicazioni contenute nel documento redatto dall'Organismo Italiano Contabilità relativamente alla corretta indicazione della rilevazione dei fatti gestionali, delle poste contabili e redazione del bilancio e nota integrativa;
- le norme fiscali e tributarie contenute nel D.P.R. n.917 del 22 dicembre del 1986 e successive modificazioni tenendo conto dei provvedimenti normativi contenuti in particolare al TITOLO II derubricato: "Imposte sui Redditi delle società";
- le norme in materia di valore aggiunto contenute nel D.P.R. n.633 del 26 ottobre del 1972 e successive modificazioni per la corretta determinazione delle operazioni attive e passive messe in atto nell'attività d'impresa, nonché con riferimento alle misure accertative predisposte dalle autorità finanziarie;

- le norme contenute nel D.P.R. n. 600 del 29 settembre del 1973 e successive modificazioni con riferimento principale alle dichiarazioni fiscali, dichiarazioni dei sostituti d'imposta e certificazioni;
- D.lgs n. 74 del 10 marzo del 2000 con riferimento all'impianto degli illeciti penali di natura tributaria;

Inoltre, i Destinatari devono:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati di natura tributaria indicati specificamente nei paragrafi precedenti od anche qualunque fattispecie ricondotta a reati tributari;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di reato societario, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

Di seguito vengono elencati i principi generali di condotta cui sono tenuti i Destinatari:

- a. Tenere un comportamento corretto e trasparente, osservando leggi, regolamenti, procedure aziendali interne per quanto concerne tutte le attività finalizzate alla elaborazione dei bilanci, delle relazioni, e delle altre comunicazioni sociali. In particolare, è vietato, in occasione della loro elaborazione, rappresentare o comunicare dati falsi, lacunosi o non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società; omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. È altresì vietato di porre in essere condotte che possano ricondurre a illeciti di natura tributaria.
- b. Tenere un comportamento corretto e trasparente, rispettando tutte le norme di legge, previste a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere. In tal caso, si fa riferimento anche ai debiti di natura tributaria, che possono condurre ai reati tributari e fiscali, esposti nei paragrafi precedenti.
- c. Garantire che gli organi sociali funzionino regolarmente, salvaguardando e favorendo ogni forma di controllo interno sulla gestione della Società previsto dalle leggi, nonché assicurando la libera e corretta formazione della volontà assembleare. Coordinare il lavoro svolto con il Collegio Sindacale, la Società di Revisione (se nominati) e l'OdV, agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge e la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

1.5. Regole da osservare nelle Aree a rischio-reato

Ai fini di una decisa attività di prevenzione dal rischio di commissione degli illeciti di cui alla presente Parte Speciale, la Società ha predisposto una serie di regole comportamentali e procedure operative in relazione alle attività ritenute maggiormente a rischio reato (Allegato 2 "Tabella di comparazione classi di reato / processi, protocolli e procedure).

1.6. Verifiche e controlli dell'ODV

Nello svolgimento dei propri compiti e con il supporto delle funzioni/dipartimenti competenti, l'OdV effettua periodici controlli a campione, in particolare volti a verificare:

- ogni eventuale violazione della presente Parte Speciale e proporre, se del caso, le relative sanzioni disciplinari;
- il sistema di deleghe aziendali e l'aggiornamento dello stesso in relazione alle funzioni preposte allo svolgimento dei processi sensibili;
- la disponibilità di una documentazione completa ed esaustiva, la rintracciabilità dei soggetti coinvolti nel processo decisionale e l'esistenza di un flusso informativo adeguato;
- l'attuazione degli eventuali interventi sanzionatori nei confronti dei soggetti inadempienti;
- l'efficacia deterrente del sistema sanzionatorio aziendale;
- l'adeguatezza delle clausole contrattuali utilizzate per la regolamentazione dei rapporti con Soci, Consulenti e Partner;
- la segnalazione al Presidente del CdA di eventuali aggiornamenti / integrazioni alle attuali procedure operative aziendali e ai protocolli;
- il rispetto delle procedure interne definite.